

PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE
PROVINCIA DI BOLOGNA

PIANO TERRITORIALE
DEL
PARCO STORICO DI MONTE SOLE

(L.R. n° 19/1989)

VARIANTE 2014

(A CURA DI: PROF. ING. CELESTINO PORRINO E DOTT. ING. PAOLO PIAZZA).

- Approvata dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n° del

ELABORATO DI PROGETTO N° 2
NORME DI ATTUAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - PIANO TERRITORIALE DEL PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE.....	4
ART. 2 - EFFICACIA DEL PIANO.....	4
ART. 3 - MISURE DI SALVAGUARDIA.....	4
ART. 4 - SANZIONI.....	4
ART. 5 - QUADRO GENERALE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO.....	4
ART.-6 - REGOLAMENTO DEL PARCO	5
TITOLO II - FINALITÀ' E CONTENUTI DEL PIANO.....	6
ART.-7 - FINALITÀ DEL PIANO.....	6
ART. -8 - OGGETTO E AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO.....	6
ART. -9 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO.....	6
TITOLO III - ZONA DEL PARCO.....	9
ART. 10 - EFFICACIA DEL PIANO NELLA ZONA DEL PARCO.....	9
ART. 11 - PARERE DI CONFORMITÀ	9
ART. 12 - NULLA-OSTA	9
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA ZONA DEL PARCO.....	10
ART. 14 - ZONA DEL MEMORIALE.....	10
ART. 15 - ZONA AGROFORESTALE DEL PARCO.....	13
ART. 16 - AREE DEL PARCO CON FINALITÀ DI TUTELA NATURALISTICA E PROTEZIONE IDROGEOLOGICA.....	14
ART. 17 - AREE DEL PARCO CARATTERIZZATE DA EMERGENZE VEGETAZIONALI.....	16
ART. 18 - AREE BOScate DEL PARCO CON FINALITÀ PRODUTTIVA E DI TUTELA NATURALISTICA.....	16
ART. 19 - AREE DEL PARCO CON PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA.....	17
ART. 20 - REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA NELLA ZONA AGROFORESTALE DEL PARCO.....	18
TITOLO IV - ZONA DI AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO)	22
ART. 21 - FUNZIONE DELLA ZONA DI AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO)	22
ART. 22 - EFFICACIA DEL PIANO NELLA ZONA DI AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO).....	22
ART. 23 - PARERE DI CONFORMITÀ	22
ART. 24 - NULLA-OSTA	23
ART. 25 - ARTICOLAZIONE DELLA ZONA DI AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO).....	23
ART. 26 - ZONA AGROFORESTALE DELL' AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO)	24
ART. 27 - LINEE DI INTERVENTO PER LA ZONA AGROFORESTALE DELL' AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO).....	25
ART. 28 - AREE CON FINALITÀ DI TUTELA NATURALISTICA E DI PROTEZIONE IDROGEOLOGICA.....	26
ART. 29 - AREE CARATTERIZZATE DA EMERGENZE VEGETAZIONALI.....	27
ART. 30 - AREE BOScate CON FINALITÀ PRODUTTIVA E DI TUTELA NATURALISTICA	28
ART. 31 - AREE CON PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA.....	28
ART. 32 - DIRETTIVE EDILIZIE PER LA ZONA AGROFORESTALE DELL' AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO).....	29
ART. 33 - DIRETTIVE EDILIZIE PER LE ZONE URBANE E PER I NUCLEI	30
ART. 34 - ZONA FLUVIALE.....	32
ART. 35 - ZONA DI TRANSIZIONE ALLA ZONA FLUVIALE DEL SETTA.....	33
ART. 36 - ZONA ARCHEOLOGICA.....	33
ART. 37 - ZONA DELLE ACQUE.....	33

TITOLO V – NORME COMUNI A PARCO E AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO)	35
ART. 38 - SEGNALAZIONE E ACCESSIBILITÀ DEI LUOGHI DELLA MEMORIA.....	35
ART. 39 - STRUTTURE FUNZIONALI DEL PARCO.....	35
ART. 40 - ITINERARI DI VISITA.....	36
ART. 41 - VIABILITÀ E PARCHEGGI.....	36
ART. 42 - RECINZIONI.....	38
ART. 43 - IMPIANTI TECNOLOGICI.....	38
ART. 43 BIS – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	39
ART. 44 - TUTELA DI CORSI D’ACQUA E SORGENTI.....	39
ART. 45 - AREE ATTREZZATE PER IL CAMPEGGIO	40
ART. 45 BIS – RICOVERO ATTREZZI IN AZIENDE AGRICOLE PRIVE DEI REQUISITI DI IMPRENDITORE AGRICOLO.....	41
ART. 46 - DISCARICHE E CAVE	41
ART. 47 - GESTIONE DELLA FAUNA NEL PARCO E NELL' AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO).....	41
ART. 48 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA NEL PARCO E NELL' AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO).....	42
ART. 49 - SVILUPPO DEL PATRIMONIO FAUNISTICO NEL PARCO E NELL' AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO).....	43
ART. 50 - NORME SPECIALI PER GLI UNGULATI.....	43
ART. 51 - ATTIVITÀ VENATORIA, SOLO NELL' AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO).....	44
ART. 52 - MONITORAGGIO.....	44
ART. 53 - CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI	46
ART. 54 - TUTELA E CONSERVAZIONE DELLE SPECIE FLORISTICHE DEL PARCO	46
ART. 54 BIS – CENSIMENTO DEGLI EDIFICI RURALI.....	47
ART. 54 TER – CIMITERI COMUNALI ESISTENTI.....	47
TITOLO VI - CRITERI DI GESTIONE	48
ART. 55 - CRITERI DI GESTIONE.....	48
ART. 56 - TUTELA IDROGEOLOGICA.....	48
ART. 57 - MESSA A COLTURA DI TERRENI SALDI	48
ART. 58 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE AREE FORESTALI.....	48
ART. 59 - STRADE DI SERVIZIO E PISTE DI ESBOSCO.....	50
ART. 60 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E PASCOLAMENTO.....	51
ART. 61 - SPECIE ARBOREE AMMESSE NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI.....	51

Allegato A – Art. 1, 2° comma, Legge regionale 27 maggio 1989, n. 19

Allegato B – Elenco delle specie animali protette dal Parco

Allegato C – Parcheggi pubblici di cui all'art. 41 delle presenti norme

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Piano Territoriale del Parco Storico Regionale di Monte Sole

1. Il Parco Storico Regionale di Monte Sole, istituito con L.R. n° 19/89 modificata con L.R. n° 40/92, è disciplinato dal presente Piano Territoriale del Parco, di seguito denominato "Piano".
2. Il Piano, per il territorio del Parco costituisce stralcio del PTCP per le materie di sua competenza, recependo e specificando, secondo le finalità dell'area protetta, la normativa paesaggistica vigente di cui al PTPR/PTCP.

Art. 2 - Efficacia del Piano

1. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti di pianificazione, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del presente piano e attraverso i medesimi danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del piano, ai sensi della L.R. 6/2005, art. 31 ferma restando la non derogabilità delle previsioni del Piano Paesaggistico ai sensi del c. 3 dell'art. 145 del D. Lgs. 42/2004.
2. Le previsioni normative del Piano operano nei confronti dei soggetti sia pubblici che privati. Gli interventi e le opere previsti dal Piano hanno carattere di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dall'Art. 31/5° c. della L.R. n° 06/05; ove siano specificamente indicati e localizzati, essi comportano il vincolo preordinato all'esproprio per l'attuazione del Piano secondo le finalità del Parco.
3. Ove ricorra la condizione di pubblica utilità, per effetto di quanto richiamato al comma precedente, il Parco, in alternativa alla procedura espropriativa, può avvalersi dell'apposizione di servitù di pubblico passaggio o di pubblico uso, registrata e trascritta, dietro la corresponsione di regolare indennizzo.

Art. 3 - Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n° 06/05, dalla data di adozione del Piano e fino alla sua approvazione, gli Enti interessati sospendono ogni determinazione sulle domande di permessi di costruire e nei confronti di qualsiasi intervento di uso e/o trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni del Piano, o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.
2. La medesima procedura si applica per le Varianti al Piano.

Art. 4 - Sanzioni

1. A chiunque violi le prescrizioni del Piano e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia, si applicano le sanzioni stabilite dall'Art. 60 della L.R. n° 06/05, e quelle definite dal Regolamento del Parco, oltre a quelle eventualmente previste da altre leggi regionali e statali, in quanto applicabili.

Art. 5 – Quadro generale degli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio del Parco

1. Il "Piano Territoriale del Parco" costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio e del patrimonio naturale ricompreso nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità.
2. Il "Progetto di Intervento Particolareggiato", di cui all'art. 27 della L.R. 20/2000, attua le previsioni del Piano territoriale del Parco nelle aree di particolare complessità ambientale del Parco.

In particolare il vigente “Progetto di Intervento Particolareggiato della 'Zona del Memoriale’”, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36/2004, dà attuazione a quanto specificamente previsto dal successivo art. 14.

3. Il Regolamento generale del Parco, di cui al successivo art. 6, disciplina le attività consentite nel Parco e nell'Area Contigua e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco.

4. Le misure di gestione del sito “Rete Natura 2000 SIC IT4050003 Monte Sole”, previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono finalizzate alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). In particolare tali misure consistono in:

- “Misure Specifiche di Conservazione” del sito, approvate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale con deliberazione del comitato Esecutivo n. ... del ..., per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate ed assicurarne il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente;
- “Piano di gestione” del sito, approvato dal Consorzio di Gestione del Parco Storico di Monte Sole con deliberazione del Consiglio n. 6 del del 27 settembre 2002, allegato al presente piano, individua strategie di conservazione da attuare con azioni concrete finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presente nel sito

Art. 6- Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco, previsto dall'Art. 32 della L.R. n° 06/05, nel quadro delle previsioni del Piano ed in conformità alle prescrizioni e direttive del medesimo, detta prescrizioni e/o regolamentazioni relative alle diverse attività e interventi consentiti nelle aree di Parco e di Area contigua (ex Pre-Parco); inoltre determina i criteri ed i parametri per gli indennizzi previsti dall'Art. 59 della L.R. n° 06/05, nonché l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dall'Art. 60 della citata legge regionale.

2. Il Regolamento del Parco, come indicato all'Art. 32/1° c. della L.R. n° 06/05, comprende sia il Regolamento Generale, sia regolamenti specifici di settore dettagliati per singole materie e/o per particolari ambiti territoriali, approvati nelle forme di legge. Pertanto il Regolamento, nell'ambito delle competenze che gli sono specifiche ed in conformità a quanto previsto dalle presenti Norme, disciplina tra l'altro in modo particolare:

- a) le modalità degli interventi nel territorio agroforestale e per lo svolgimento e la gestione delle attività agro-silvo-pastorali,
- b) la raccolta dei prodotti del sottobosco, ivi compresi tartufi e funghi epigei,
- c) i limiti e le modalità dell'attività venatoria e della pesca, ed in generale della gestione faunistica, compresa la regolamentazione degli interventi di prelievi ed abbattimenti selettivi nel Parco e la Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue (Art. 38 della L.R. n° 06/05 e L.R. n° 8/94).
- d) l'uso veicolare dei percorsi a traffico limitato, nonché l'esercizio della mobilità ciclabile ed equestre,
- e) le caratteristiche delle opere edilizie e delle relative piantumazioni pertinenziali, nei casi in cui siano ammesse.

3. La procedura di elaborazione ed approvazione del Regolamento del Parco è quella prevista dall'Art. 32/2° c. della L.R. n° 06/05.

4. I Criteri di Gestione che costituiscono il Titolo VI delle presenti Norme di Attuazione, come stabilito al precedente 2° c., verranno a far parte del Regolamento del Parco. Dopo la definitiva approvazione del Regolamento stesso, pertanto, detto Titolo VI risulterà ad ogni effetto stralciato dalle presenti Norme.

TITOLO II - FINALITÀ' E CONTENUTI DEL PIANO

Art. 7 - Finalità del Piano

1. Il Piano del Parco:

- I) individua gli interventi e le azioni utili a perseguire le finalità espresse alle lettere b) e c) dell'Art. 1/2° c. della Legge Istitutiva del Parco (vedi Allegato "A");
- II) prefigura il quadro organico degli interventi e delle azioni necessari per promuovere un equilibrato sviluppo socioeconomico dell'area, basato sulla tutela del patrimonio ambientale e storico, nel perseguimento delle finalità espresse alle lettere a) e d) dell'Art. 1/2° c. della Legge Istitutiva del Parco, anche attraverso la definizione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea di cui all'art. 19 della L.R. n. 24/2011;
- III) promuove le azioni di qualificazione e valorizzazione delle attività agricole appropriate, in accordo con le relative organizzazioni professionali più rappresentative, ai fini dell'accordo agro-ambientale di cui all'Art. 33/6° c. della L.R. n° 6/05.

Art. 8 - Oggetto e ambito territoriale del Piano

1. Oggetto ed ambito territoriale del Piano è tutta l'area specificamente individuata nelle relative tavole. Questa comprende, ai sensi dell'Art. 25 della L.R. n° 06/05, la zona del Parco e l'Area contigua (ex Pre-Parco). La Zona del Parco è articolata in zone territoriali omogenee ed è disciplinata in conformità alle leggi regionali n° 19/89 e n° 06/05; l'Area contigua (ex Pre-Parco) è disciplinata dal presente Piano ai sensi della L.R. n° 06/05 ed in conformità all'Art. 32 della L. n°394/91

2. La Zona del Parco e la Zona dell'Area contigua (ex Pre-Parco) sono a loro volta distinte nelle sotto-zone elencate rispettivamente agli Artt. 13 e 25 delle presenti Norme.

3. Nell'area disciplinata dal Piano, sono inoltre individuate, con appositi perimetri, le parti di territorio di particolare valore storico-ambientale, ricadenti sia in Zona del Parco sia in Zona di Area contigua (ex Pre-Parco); tali parti interessano il Comune di Marzabotto (*Area di riferimento dei luoghi etruschi*) ed il Comune di Grizzana Morandi (*Area di riferimento degli insediamenti medioevali e del paesaggio di Morandi*); è inoltre individuata, con apposito perimetro, l'*Area di riferimento del Memoriale*, ricadente per intero nella Zona del Parco che interessa i Comuni di Marzabotto e di Monzuno.

4. Per le zone corrispondenti al territorio urbano e urbanizzabile all'interno del Parco, in conformità al Capo A-III dell'Allegato alla L.R. n° 20/00, il Piano definisce i limiti e le condizioni per le trasformazioni urbane, in coerenza con le finalità generali e particolari del Parco. Il Piano Strutturale Comunale e gli altri strumenti di pianificazione urbanistica specificano ed articolano le previsioni del Piano, armonizzandole con le finalità di sviluppo delle realtà urbane interessate

5. Le perimetrazioni del Parco e di Area contigua (ex Pre-Parco), nonché le relative articolazioni interne in zone territoriali omogenee, come previste dal Piano vigente, sono confermate dalla presente Variante 2007 al PTP. Sono ugualmente confermate le individuazioni di dettaglio: Zona archeologica, Area di riferimento dei luoghi etruschi, Area di riferimento degli insediamenti medioevali e del paesaggio di Morandi. Risulta precisata la perimetrazione della Zona delle Acque, preordinata al relativo Progetto di Intervento Particolareggiato, che comprende le proprietà HERA e del Demanio pubblico. Peraltro viene ampliata l'area di riferimento del Memoriale, così come dettagliato nel successivo Art. 14/9° c..

Art. 9 - Elaborati costitutivi del Piano

1. In conformità a quanto previsto all'Art. 26 della L.R. n° 06/05, sono elaborati costitutivi del Piano i seguenti **Elaborati di Progetto**:

- elab. n° 1: Relazione illustrativa sugli obiettivi e sui criteri di redazione ed attuazione del Piano (elab. del Piano originario, integrato con la specifica dei contenuti della Variante 2007, facente parte della Relazione VALSAT, vedi elab. n° 11),

- elab. n° 1 bis: (soppresso),
- elab. n° 2: Norme di attuazione (elab. modificato con Variante 2007),
- elab. n° 3.a: Organizzazione generale del Piano (elab. modificato e informatizzato con Variante 2007), scala 1:10.000,
- elab. n° 3.b: Organizzazione generale del Piano, mobilità (elab. modificato e informatizzato con Variante 2007), scala 1:10.000,
- elab. n° 3.1: Zona del Memoriale (elab. modificato come da Progetto di Intervento Particolareggiato approvato), scala 1: 5.000,
- elab. nn° 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6: Itinerari di visita (elab. modificato e informatizzato con Variante 2007), scala 1:25.000,
- elab. n° 5: Modalità d'uso del territorio (elab. modificato e informatizzato con Variante 2007), scala 1:10.000,
- elab. n° 6: Perimetri e zone di legge (elab. modificato e informatizzato con Variante 2007), scala 1:10.000,
- elab. n° 7: (Soppresso),
- elab. n° 8: Programma finanziario di massima e interventi prioritari (elaborato di fatto superato dal vigente Programma triennale di Gestione e Valorizzazione del Parco),
- elab. n° 9: Accessibilità per interventi di sicurezza e per ridotta mobilità (elab. informatizzato aggiunto con Variante 2007), scala 1:10.000,
- elab. n° 10: Programma di massima per l'attuazione (elab. aggiunto con Variante 2007, contenente la sintesi del vigente Programma triennale di Gestione e Valorizzazione del Parco),
- elab. n° 11: Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale (VALSAT), per la Variante 2007, (elab. integrativo della Relazione illustrativa elab. n° 1),
- elab. n° 12: Studio di Incidenza sul SIC di Monte Sole, elab. aggiunto per la Variante 2007.

2. In conformità a quanto previsto all'Art. 26 della L.R. n° 06/05, sono parte integrante del Piano anche le **Analisi dello stato di fatto**, come facenti parte del Piano vigente, comprensive delle seguenti tavole:

- tav. n° 01: Carta degli eccidi,
- tav. n° 02: Caratteristiche morfologiche, Altimetria,
- tav. n° 03: Caratteristiche morfologiche, Clivometria,
- tav. n° 04: Caratteristiche morfologiche, Esposizione dei versanti,
- tav. n° 05: Caratteristiche morfologiche, Sistema dei crinali e dei microbacini idrografici, Sistema fluviale,
- tav. n° 06: Caratteristiche morfologiche, Ambiti fisiografici,
- tav. n° 07: Caratteristiche geologiche, Carta geologica,
- tav. n° 07 Bis: Indagine geomorfologia supplementare, Carta dell'assetto geomorfologico delle aree forestali (elab. informatizzato aggiunto con Variante 2007) scala 1:10.000,
- tav. n° 08: Caratteristiche geologiche, Carta del trasporto solido in sospensione (elab. informatizzato con Variante 2007) scala 1:10.000,
- tav. n° 09: Caratteristiche geologiche, Carta dell'instabilità potenziale (elab. informatizzato con Variante 2007) scala 1:10.000,
- tav. n° 10: Caratteristiche geologiche, Carta della gestione geomorfologica (elab. informatizzato con Variante 2007) scala 1:10.000,
- tav. n° 11: Caratteristiche geologiche, Carta dei terrazzi fluviali,
- tav. n° 12: Analisi delle formazioni forestali, Aree elementari omogenee,
- tav. n° 13: Analisi delle formazioni forestali, Carta fisionomico-strutturale della vegetazione (elab. informatizzato con Variante 2007) scala 1:10.000,
- tav. n° 13 bis: Carta fisionomico-strutturale della vegetazione aggiornata con variante 2007 con i dati della Carta forestale della Comunità Montana Alta e media Valle del Reno per i comuni di Grizzana Morandi e Marzabotto e della tav. 13 per il territorio del Comune

di Monzuno (elab. informatizzato aggiunto con Variante 2007) scala 1:10.000,

- tav. n° 14: Analisi delle formazioni forestali, Carta della vegetazione,
- tav. n° 15: Analisi delle formazioni forestali, Carta del valore naturalistico,
- tav. n° 16: Carta della macrofauna,
- tav. n° 17: Caratteristiche storiche, Carta del Catasto Pontificio 1817-1824,
- tav. n° 18: Caratteristiche storiche, Carta del Catasto Boncompagni 1782,
- tav. n° 19: Caratteristiche storiche, Carta dei beni culturali,
- tav. n° 20: Caratteristiche storiche, Evoluzione dell'area fluviale,
- tav. n° 21: Assetto delle proprietà e delle aziende agricole, Carta delle ditte catastali,
- tav. n° 22: Assetto delle proprietà e delle aziende agricole, Carta delle ditte speciali,
- tav. n° 23: Assetto delle proprietà e delle aziende agricole, Carta delle aziende agricole.

3. In conformità a quanto previsto all'Art. 26 della L.R. n° 06/05, sono parte integrante del Piano anche le seguenti **Relazioni allegate**:

- all. n° 1: Contributi conoscitivi e propositivi,
- all. n° 2: Relazione geologica,
- all. n° 3: Analisi delle formazioni forestali,
- all. n° 4: Carta della vegetazione, Legenda dettagliata con annessi gli elenchi delle specie, Relazione,
- all. n° 5: Valutazione del valore naturalistico del territorio del Parco di Monte Sole tramite analisi della struttura delle comunità di uccelli nidificanti,
- all. n° 6: Indagine faunistica sul comprensorio di Monte Sole, prime osservazioni,
- all. n° 7: La salvaguardia e la gestione della macrofauna del Parco Storico di Monte Sole,
- all. n° 8: Notizie storiche relative a località incluse nel Parco di Monte Sole,
- all. n° 9: Analisi ed indicazioni relative all'assetto agronomico e proprietario del territorio del Parco Storico di Monte Sole per l'elaborazione del Piano Territoriale del Parco,

4. Sono inoltre **Allegati integrativi** alle Norme del Piano:

- "A" - Legge Regionale n° 19/89 istitutiva del Parco Storico Regionale di Monte Sole, Art. 1/2° c.,
- "B" - Elenco delle specie animali protette dal Parco,
- "C" - Disposizioni particolari per i parcheggi pubblici,
- "D" - Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario (SIC) di Monte Sole, IT 4050003 di cui alla Del. G.R. 1242 D2, individuato e classificato ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, e facente parte della Rete natura 2000.

TITOLO III - ZONA DEL PARCO

Art. 10 - Efficacia del Piano nella Zona del Parco

1. Il Piano, all'interno della Zona del Parco:

- I) definisce le destinazioni delle diverse parti del territorio interessato, in conformità alle finalità del Parco; le destinazioni individuate prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- II) indica le linee di intervento per la salvaguardia ambientale complessiva, in conformità all'Art. 25/2° c. della L.R. n° 06/05.

2. Il Regolamento del Parco dettaglia le attività consentite, come disposto dall'Art. 32/1° c. della L.R. n° 06/05, in conformità alle previsioni, alle prescrizioni ed ai vincoli del Piano, per promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Parco e delle sue caratteristiche specifiche.

Art. 11 - Parere di conformità

1. I piani urbanistici comunali nonché i piani, progetti e programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi all'interno delle aree del Parco da parte di soggetti pubblici, sono sottoposti al Parere di conformità, rispetto al presente Piano ed al Regolamento del Parco; il parere è rilasciato dall'Ente Parco, ai sensi dell'Art. 39 della L.R. n° 06/05.

2. Il Parere di conformità è richiesto all'Ente di Gestione del Parco, dai Comuni e dagli altri Enti cui competano piani e programmi di cui al 1°c., prima della loro approvazione. L'Ente Parco si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta. Il Parere di conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione dello strumento. Trascorso il termine di cui sopra, il parere s'intende rilasciato positivamente. Il termine per il rilascio del Parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione.

3. Al fine di semplificare le modalità di interlocuzione con altri Enti, si prevede che la trasmissione di pareri avvenga esclusivamente per via telematica, escludendo la riproduzione cartacea; questo passaggio dovrà avvenire tenendo conto del tempo tecnicamente necessario per adeguarsi a tale previsione.

Art. 12 - Nulla-osta

1. Prima della presentazione agli Enti competenti, per il rilascio del titolo abilitativo, di progetti relativi ad attività, impianti ed opere da realizzarsi nel territorio del Parco, deve essere richiesto il Nulla-osta all'Ente Parco, che ne attesta la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

2. Le richieste di Nulla-osta, oltre che dagli elaborati e tavole di progetto previsti dalle vigenti norme per i diversi tipi di opere, impianti ed attività, dovranno essere corredate da:

- I) illustrazione dettagliata, anche fotografica, dell'area e/o dell'edificio su cui si intende intervenire, che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui questi sono inseriti;
- II) relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto, in cui si mettano in evidenza: a) le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (elettriche, telematiche, acquedottistiche, smaltimento reflui, ecc.); b) i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili, sia in fase di cantiere che di esercizio; c) le opere di tutela e miglioramento paesaggistico ed ambientale, ove richieste dalle presenti Norme;
- III) elaborazione grafica descrittiva dello stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.
- IV) classificazione degli edifici sui quali si intende intervenire ai sensi dagli strumenti urbanistici comunali;

- V) documentazione che attesti il titolo ad intervenire, con asseverazione riguardante la legittimazione dell'intervento.
3. La richiesta di Nulla-osta preventivo deve essere presentata all'Ente Parco, che si esprime entro 60 gg., trascorsi i quali il Nulla-osta medesimo s'intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa, che deve essere fornita entro 60 gg., decorsi i quali il Nulla-osta s'intende negato. Il Nulla-osta s'intende negato anche nel caso in cui la documentazione trasmessa a seguito di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa sia incompleta. Il diniego, che è impugnabile presso il Tribunale Amministrativo regionale nei 60 gg. successivi, è pubblicato all'albo dell'Ente Parco. Parimenti viene data notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini.
 4. Nei casi in cui ciò è stabilito dalle procedure sovraordinate, o dal Regolamento del Parco, la richiesta di Nulla-osta rivolta all'Ente Parco deve già contenere la Valutazione di Impatto Ambientale (per le opere di maggiore importanza) e/o lo Studio di I(per le aree comprese nei S.I.C. Monte Sole).
 5. Le richieste di titolo abilitativo (permesso di costruire oppure denuncia di inizio attività) devono essere presentate all'Ente competente già corredate del necessario Nulla-osta preventivo rilasciato dal Parco. Il Nulla-osta non è richiesto per gli interventi che la legislazione nazionale e regionale assoggetta solo a comunicazione al Comune, e riferibili di norma alla Manutenzione Ordinaria, senza alterazione dei luoghi, delle sagome e dei volumi degli edifici, e senza modifica dei colori e dei materiali di finitura. Il Comune dovrà inviare al Parco copia della documentazione inerente l'intervento assoggettato alla semplice comunicazione, attestando che l'intervento è realmente di manutenzione ordinaria.
 6. Il Regolamento del Parco può introdurre ulteriori specifiche, per i diversi tipi di progetto, alle Norme procedurali di cui al presente articolo, come pure precisare quali tipi di intervento eventualmente non necessitino di Nulla-osta preventivo.

Art. 13 - Articolazione della Zona del Parco

1. Le aree comprese all'interno del perimetro della Zona del Parco, sono a loro volta articolate nelle seguenti zone territoriali omogenee, individuate dal Piano nell'elaborato di Progetto n° 6:

I) Zona del Memoriale, come disposto dall'Art. 2/3° c. della L.R. n°19/89;

II) Zona Agroforestale del Parco, all'interno della quale risultano inoltre individuate:

- le Zone di tipo "B", di protezione generale, di cui all'Art. 25 della L.R. n° 06/05, comprendenti contesti territoriali significativi per specificità morfologico-paesaggistiche e/o naturalistiche, e precisamente: il Sistema unitario del Calanco di Marzabotto e dei Monti Castellino, Caprara, Abelle, e Sole; il Sistema unitario dei Monti Salvaro e Pezza; il Calanco lungo il Fosso della Quercia; l'Area di tutela regionale per il Pino silvestre sul Monte Termine. Tali zone sono costituite dai crinali e dalle cime emergenti dell'area, e comprendono, in misura prevalente, le aree di cui ai successivi Art. 16 (*Aree del Parco con finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica*) e Art. 17 (*Aree del Parco caratterizzate da emergenze vegetazionali*);

- le Zone di tipo "C", di protezione ambientale, di cui all'Art. 25 della L.R. n° 06/05, comprendenti le restanti parti della Zona Agroforestale.

2. La regolamentazione degli interventi e delle previsioni nell'ambito del Parco potranno essere realizzate se non in contrasto con le disposizioni del PTPR (Sistemi, Zone ed Elementi) così come recepiti agli artt. 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2 e 8.3 (Tav. 1 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali – foglio V, a scala 1:25000) del PTCP vigente.

Art. 14 - 'Zona del Memoriale' e relativa 'Area di riferimento'

1. La 'Zona del Memoriale', individuata nelle tavole di Piano e specificata nell'elaborato di

Progetto n° 3.1, conformemente a quanto previsto dall'Art. 2/3° c. della L.R. n° 19/89, è destinata a interventi e iniziative finalizzate alla conservazione della memoria degli avvenimenti del periodo bellico '43-'45, alla riflessione, ed alla vigilanza sugli avvenimenti sociali e politici del mondo attuale.

2. Tale Zona è costituita dal percorso i cui estremi sono Pozza Rossa, Podella e Cà Brigate, e da aree e luoghi a questo percorso direttamente collegati; le aree sono in parte interessate da ruderi di edifici, testimoni di episodi scelti come emblematici degli eventi accaduti nell'autunno '44; in parte sono invece interessate da edifici recentemente ricostruiti o da ricostruire, come sedi di iniziative che perseguono le finalità di cui all'Art. 1 della Legge Istituitiva del Parco (Allegato "A").

3. La 'Zona del Memoriale' è articolata in quattro differenti ambiti:

- n° 1: S.Martino-Poggiolo,
- n° 2: M.Sole-Caprara-Casaglia-Cerpiano,
- n° 3: Cà Brigate,
- n° 4: Casetta-Podella.

4. Il territorio compreso negli ambiti di intervento nn. 1, 2 e 3 di cui al c. precedente, è assoggettato ad un unico Progetto di Intervento Particolareggiato ai sensi dell'Art. 27 della L.R. n° 06/05 che definisce in modo organico il quadro complessivo degli interventi da attuarsi, attenendosi ai seguenti obiettivi:

- a) Sistemazione dell'intero percorso: sede stradale da conservare nella sezione e caratteristiche, e da trattare con quanto necessario per il suo mantenimento; piazzole di sosta di ridotte dimensioni in sezioni opportune; sistemazione o integrazione delle piantumazioni a lato della strada attraverso essenze rientranti tra quelle caratteristiche del luogo.

- b) Sistemazione dei ruderi di Chiesa di S. Martino, Chiesa di S. Maria di Casaglia, abitato di Caprara, Oratorio di Cerpiano, Cà Brigate, Cimitero di S. Martino, Cimitero di Casaglia, attraverso le operazioni preliminari di: individuazione degli strumenti giuridico-amministrativi atti a consentire l'intervento sulle aree relative ai ruderi; scavo, ripulitura, sistemazione dei ruderi con trattamenti idonei a garantire la loro conservazione; progettazione degli interventi relativi all'assetto complessivo delle aree, che devono risultare testimonianze precise e leggibili dell'organizzazione insediativa e comunitaria preesistente e degli avvenimenti accaduti (luoghi degli eccidi, azioni della Brigata Stella Rossa, ecc.), nonché momento di riflessione per tutti.

- c) Definizione dell'assetto complessivo delle strutture attraverso le quali si realizzano le finalità di cui all'Art. 1 della Legge Istituitiva del Parco: riguarda il complesso delle strutture di S.Martino, del Poggiolo e del Casone del Poggiolo, destinate ad accogliere:

- attività di supporto logistico connesse alla fruizione ed alla gestione del Parco;
- la sede dell'Aula Didattica a sostegno del Progetto didattico-educativo "Monte Sole", promosso dal Centro Servizi Amministrativi di Bologna e dagli Enti locali interessati;
- la "Sede permanente di ricerca storica e scientifica" relativa alle specifiche vicende storiche dell'area, funzione affidata al Comitato per la ricerca e consulenza storica, istituito dall'Ente Parco;
- la "Scuola di Pace" (Enti promotori: Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Ente Parco, Università degli Studi di Bologna, Provveditorato agli Studi di Bologna, con la partecipazione della Presidenza della Repubblica e del Parlamento Europeo), fondazione finalizzata al perseguimento della pace attraverso due distinte iniziative: un "Osservatorio di ricerca permanente sulle cause dei conflitti" che si faccia carico della conoscenza e della ricerca delle potenziali cause di conflitto nel mondo contemporaneo e si raccordi a politiche internazionali mirate alla soluzione non violenta dei conflitti latenti o manifesti; e un "Laboratorio di educazione alla pace", sede di iniziative rivolte prioritariamente, ma non esclusivamente, al mondo giovanile, finalizzate alla formazione di una cultura di pace.

- d) Sistemazione delle aree aperte connesse alle suddette strutture, con la quale sono sta-

te definite ubicazione e dimensione del campeggio in prossimità del Poggiolo, mentre per quello di Cà Brigate si rimanda al Progetto di Intervento Particolareggiato dell'*'Area di riferimento del Memoriale'*, oltre che alla preventiva verifica di rischio di cui all'art. 12, c. 6 delle norme del PSAI; più in generale viene perseguita la conservazione dell'assetto tradizionale del luogo, che nell'area in oggetto è elemento da tutelare ai fini della conservazione della memoria, non consentendo l'introduzione nel paesaggio di nuovi elementi (quali movimenti di terra, impianti, o altre opere) che ne alterino i caratteri.

- e) Carico edilizio ammissibile, in misura non superiore a quanto necessario per il recupero dei ruderi del Casone del Poggiolo senza aumento di Su., mentre per il Poggiolo è ammesso, per una volta soltanto, un incremento massimo del 20% della Su. esistente.

5. Il Progetto di Intervento Particolareggiato della *'Zona del Memoriale'* è articolato in ambiti d'intervento corrispondenti alle indicazioni dell'elaborato di Progetto n° 3.1. (ambito S.Martino-Poggiolo; ambito M.Sole-Caprara-Casaglia-Cerpiano; ambito Cà Brigate); ciascun ambito può essere oggetto di specifico stralcio attuativo, con propria progettazione esecutiva, autorizzato dal Comune ai sensi della normativa vigente.

6. Il Progetto di Intervento Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati:

- Analisi del sito nello stato di fatto (relazione di sintesi ed elaborati grafici allegati): aspetti storici e archeologici; sintesi dei caratteri del paesaggio naturale ed antropico;
- Elaborati di progetto: relazione illustrativa delle scelte di progetto; elaborati grafici atti a rappresentare l'attuazione del progetto; valutazione di massima dei costi degli interventi previsti.

7. E' prevista la realizzazione di un nuovo Camposanto da adibire alla sepoltura dei monaci e delle suore del Convento della Piccola Famiglia dell'Annunziata, la cui collocazione sarà individuata dal Comune, competente in materia, accordo con la Comunità religiosa interessata. L'idonea collocazione del camposanto verrà individuata dal Comune di Marzabotto, nel rispetto della normativa generale del piano e in modo tale da non pregiudicare il ruolo di testimonianza storica dei luoghi del Memoriale.

8. Nell'ambito del Progetto di Intervento Particolareggiato sono comunque ammessi tutti gli interventi di ordinaria manutenzione (per edifici, infrastrutture, ruderi, cura della vegetazione) finalizzati alla conservazione dell'esistente.

9. Nell'*'Area di riferimento del Memoriale'*, individuata nelle tavole di Piano, paesaggisticamente e storicamente correlata in modo diretto alla *'Zona del Memoriale'*, dovranno essere mantenuti i caratteri agroforestali tradizionali, quali l'alternanza particellare tra boschi e campi, l'organizzazione dei campi, di ridotte dimensioni, modellati sulla morfologia del terreno, separati da siepi, stradelli erbosi o selciati in pietra locale, la presenza di vegetazione naturale (boschetti e arbusteti) lungo gli impluvi. L'utilizzazione del bosco può essere mantenuta se esercitata nelle forme tradizionali e compatibilmente con le finalità di tutela idrogeologica. Negli altri casi saranno da prevedersi esclusivamente interventi ispirati all'evoluzione naturale controllata, riequilibrando struttura e composizione delle formazioni. L'assetto agroforestale e complessivo dell'area sarà oggetto di uno specifico Progetto di Intervento Particolareggiato, da realizzarsi secondo gli obiettivi di cui sopra. Il Progetto di Intervento Particolareggiato dell'*'Area di riferimento del Memoriale'* dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- Analisi dello stato di fatto: relazione illustrativa degli aspetti storico-testimoniali, paesaggistici, naturalistici, agro-forestali in relazione all'uso tradizionale delle risorse e della tutela idrogeologica; cartografia dell'area in scala 1:2000; precisa individuazione, anche cartografica, delle componenti del paesaggio agro-forestale più significative; indagine sulle caratteristiche della proprietà e sulle forme di conduzione;
- Elaborati di progetto: relazione illustrativa delle scelte di progetto in base agli obiettivi da perseguire; elaborati grafici e cartografici atti a rappresentare l'attuazione del progetto; valutazione dei costi d'intervento e delle priorità; elaborazione di modelli di accordo da stipularsi con la proprietà.

10. Il Progetto di Intervento Particolareggiato della *'Zona del Memoriale'*, approvato dal Consiglio Provinciale con Delib. n° 36/2004, è attualmente vigente, s'intende automaticamente aggiornato a quanto previsto dalle presenti norme così come modificate in sede di variante al Piano territoriale del Parco.

Art. 15 - Zona Agroforestale del Parco

1. Le disposizioni relative alla Zona Agroforestale del Parco (definizione dell'assetto funzionale, individuazione di parti assoggettate a specifiche indicazioni gestionali, regolamentazione dell'assetto edilizio e di altri aspetti specifici) sono finalizzate alla salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali, secondo il disposto dell'Art. 25/2° c. lett. b) della L.R. n° 06/05, oltre che a favorire un equilibrato sviluppo socioeconomico del territorio, nel rispetto dei caratteri storico-ambientali del Parco.

2. La Zona Agroforestale del Parco è destinata a funzioni di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica, ed anche alla normale produzione agroforestale nella misura e con le modalità che risultino compatibili con le finalità di tutela e protezione; sono ammesse le attività connesse alla fruizione del Parco previste dal Piano, con l'esclusione di qualsiasi attività, di tipo sportivo o ricreativo, pubblica o privata, che comporti l'uso di mezzi motorizzati "fuoristrada", e con l'esclusione di qualsiasi altra destinazione d'uso. E' in particolare vietato il "moto-cross"; la circolazione di motociclette atte a tale uso è consentita solo sulle strade comunali.

2 bis. La zona agroforestale del Parco situata ad est della frazione di Sperticano potrà essere destinata ad attività agricola oppure potrà essere confermata la storica attività di tipo equestre. Potranno essere utilizzati esclusivamente gli edifici esistenti a meno che il proponente non sia un imprenditore agricolo professionale, in questo caso è ammessa la nuova costruzione secondo i parametri del PTP e dello strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei vincoli esistenti. Gli interventi eventualmente necessari saranno definiti dall'Amministrazione Comunale di Marzabotto in accordo con l'*Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale* e previsti dagli strumenti urbanistici comunali. Ogni intervento dovrà essere autorizzato dall'Ente di gestione citato e necessita della valutazione di incidenza, nei casi in cui è richiesta.

3. Compatibilmente con le destinazioni sopra stabilite, dovrà essere perseguito l'obiettivo del mantenimento delle cenosi tipiche locali, diversificate per stazione, assecondando, ove possibile, l'evoluzione verso situazioni *climax*.

4. In generale, è favorita l'evoluzione verso formazioni forestali d'alto fusto, tramite interventi di controllo dell'evoluzione naturale o conversione salvaguardando la rinnovazione naturale; obiettivo generale è il perseguimento dell'aumento della biodiversità, compatibilmente con le condizioni di ogni stazione, tramite la diversificazione specifica e strutturale dei popolamenti. E' ammessa la ceduzione matricinata secondo le indicazioni già previste nelle Prescrizioni di massima di polizia forestale (di cui alla Delib. G. R. dell'Emilia-Romagna n° 182 /95, ratificata con Delib. C. R. dell'Emilia-Romagna n° 2354/95), quando le aree interessate da tale forma di gestione non superino i 3 ha. per anno, per singolo proprietario. Nel caso di interventi con estensione dai 3 ai 5 ha. per anno, è ammesso il ceduo matricinato intensivo, al fine di favorire l'evoluzione forestale verso l'alto fusto.

5. All'interno del Parco si applicano tutte le disposizioni gestionali e procedurali di cui alle Prescrizioni di massima di polizia forestale, eccetto che per le zone nelle quali le limitazioni della presente normativa risultino più restrittive.

6. Al fine di tutelare i boschi dagli incendi, l'Ente Parco segnala agli Enti preposti alla gestione di Strade, Ferrovie ed Autostrade il verificarsi di situazioni di pericolo d'incendio, ai sensi dell'Art. 35 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale, al fine di sollecitare il loro intervento.

7. Ai fini della loro tutela e conservazione, l'Ente Parco conduce campagne di rilevamento per la costituzione/aggiornamento del Censimento degli alberi di interesse naturalistico, ambientale, storico e paesaggistico. Gli esemplari individuati dal Censimento (individui isolati, in filari o in bosco) vengono sottoposti a specifica tutela in applicazione di quanto previsto all'Art. 10/4° c. delle Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale; ne è vietato l'abbattimento, se non per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza di persone e manufatti. Rispetto ad essi, l'Ente Parco provvede direttamente alla realizzazione di eventuali interventi di risanamento, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, e di iniziative di sensibilizzazione e divulgazione.

8. E' vietato l'espianto di filari costituenti anche limitati esempli di sistemazioni "a cavalletto" o "a piantata bolognese", giacché sono tipici della zona.

9. Per l'individuazione delle aree forestali il presente Piano fa riferimento alla vigente carta forestale del PTCF. Nelle aree forestali che ricadono nella Zona di tipo B di cui al 1°c. dell'Art. 13 precedente, vanno mantenuti gli alberi morti in piedi ed i rami caduti a terra, in quanto elementi determinanti per la dieta degli uccelli che si nutrono di insetti xilofagi, qualora questi non costituiscano centri di diffusione di gravi malattie contagiose; tuttavia potranno essere abbattuti e rimossi gli alberi morti posti in prossimità di strade e sentieri, quando minacciano l'incolumità dei visitatori o aumentano il rischio d'incendio.

10. In relazione alle caratteristiche specifiche delle diverse aree, ed all'assetto funzionale ad esse correlato, la Zona Agroforestale del Parco è stata articolata in quattro sotto-zone, individuate nelle tavole di Piano, e regolamentate dai successivi Artt. 16, 17, 18, e 19.

11. Le aree interessate da processi di dissesto o di erosione sono individuate nell'elaborato di Progetto n° 5, e nella Tavola 7 bis con apposite simbologie che specificano la natura del dissesto; a queste aree si applicano gli interventi migliorativi ed i criteri di gestione appositamente previsti dalle presenti Norme nonché dal Regolamento del Parco.

12. Nelle aree forestali si applicano le seguenti disposizioni procedurali: gli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla L.R. n° 30/81, i Piani di Gestione Forestale per le aree di proprietà pubblica o privata, ed i Piani di Coltura e Conservazione, devono recepire le indicazioni e gli indirizzi contenuti nelle presenti Norme; tali strumenti sono sottoposti al parere di conformità al Piano Territoriale del Parco ai sensi dell'Art. 48 della L.R. n° 06/05.

13. Nelle *Aree con emergenze vegetazionali* ed *Aree con finalità produttiva e tutela naturalistica*, gli interventi forestali sono sottoposti alla vigenti Prescrizioni di massima di polizia forestale e sono soggetti al rilascio del Nulla osta di cui all'Art. 24 delle presenti Norme. ai sensi dell'Art. 12 delle presenti Norme.

14. Nei casi di interventi in *Aree di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica* è sempre necessario richiedere il nulla osta.

15. Gli interventi previsti dai Piani di cui agli Artt. 4 e 5 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale, possono essere effettuati previa comunicazione scritta in carta semplice, fatta pervenire all'Ente Parco almeno 30 gg. prima dell'esecuzione.

16. L'attuazione dei Piani di Gestione Forestale e dei Piani di Coltura e Conservazione che abbiano ottenuto il parere di conformità del Parco non è subordinata al rilascio di Nulla-osta.

Art. 16 - Aree del Parco con finalità di tutela naturalistica e protezione idrogeologica

1. Le aree del Parco alle quali è correlata una prevalente finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica comprendono:

- a) le aree boscate con forti pendenze (superiori al 60%) e/o interessate da processi di dissesto o da processi erosivi, e le aree boscate con accessibilità scarsa o nulla;
- b) i cespuglieti e le praterie post-colturali cespugliate;
- c) gli affioramenti rocciosi ricoperti da vegetazione erbacea, nonché le pareti calanchive;
- d) le aree degradate per le quali non viene previsto nessun intervento di recupero.

2. Per le aree suddette valgono le seguenti indicazioni gestionali:

a) Aree boscate con forti pendenze (superiori al 60%) e/o interessate da processi di dissesto o da processi erosivi, e aree boscate con accessibilità scarsa o nulla: a seconda delle loro caratteristiche, vanno lasciate all'evoluzione naturale o vanno assoggettate a trattamenti selvicolturali, differenziati in base alle forme di governo ed al tipo fisionomico di bosco; valgono le seguenti prescrizioni:

- *Cedui invecchiati* (come definiti dall'Art.59 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale):Il governo del bosco è consentito nelle aree non interessate da fenomeni erosivi in atto o potenziali. Nelle formazioni termoxerofile (boschi a prevalenza di roverella) o comunque con densità non eccessiva, gli interventi dovranno essere ispirati al principio dell'evoluzione naturale controllata, ovvero tendere ad una conversione naturale all'alto fusto, intervenendo solo con scopi di indirizzo e controllo prevedendo l'eliminazione di acacie e

carpino; nelle formazioni mesofile (boschi a prevalenza di carpino nero e boschi acidofili) o con densità eccessiva, potranno essere attuati esclusivamente interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione naturale verso l'alto fusto, tramite limitati interventi di diradamento, tesi a selezionare i concorrenti al medesimo spazio aereo, garantendo una sufficiente copertura del suolo e favorendo la massima diversificazione specifica, e salvaguardando in particolare le specie secondarie presenti attraverso il rilascio di almeno 350 matricine/ha durante il primo taglio di avviamento.

- *Cedui a regime o più o meno regolarmente utilizzati* (si considerano tali i boschi governati a ceduo in condizioni differenti da quelle sopra richiamate): va favorita l'evoluzione verso l'alto fusto. Il governo del bosco è consentito nelle aree non interessate da fenomeni erosivi in atto o potenziali, così come desunti dalla Tavola 7 bis. Il governo del bosco a ceduo composto o a sterzo è ammesso garantendo comunque un'adeguata copertura del suolo, e rilasciando un numero di matricine non inferiore a quello indicato dall'Art. 55 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale. È ammessa la ceduzione matricinata secondo le indicazioni già previste nelle Prescrizioni di massima di polizia forestale quando le aree interessate da tale forma di gestione non superino i 3 ha. per anno, per singolo proprietario; nei casi di interventi con estensione dai 3 ai 5 ha. per anno, è ammesso il ceduo matricinato intensivo, rilasciando almeno 175 matricine per ettaro, al fine di favorire l'evoluzione forestale verso l'alto fusto.

- *Fustaie transitorie*: sono ammessi esclusivamente interventi silvocolturali finalizzati all'obiettivo della conversione in atto; gli interventi dovranno comunque essere improntati a criteri di selvicoltura naturalistica.

- *Boschi d'alto fusto*: sono ammessi unicamente interventi d'indirizzo e controllo della evoluzione spontanea della vegetazione e degli effetti negativi di eventi climatici e biologici (schianti e malattie).

- *Fustaie di conifere*: sono ammessi interventi colturali, diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati alla graduale sostituzione del bosco con latifoglie tipiche dei luoghi e idonee alla potenzialità della stazione o alla formazione di spazi naturali aperti in relazione al contesto in cui si trovano ed alle conclusioni raggiunte dallo studio di cui al successivo punto b).

- *Castagneti da frutto abbandonati e cedui di castagno*: in assenza di fenomeni di dissesto desunti dalla Tavola 7 bis, sono ammesse le modalità di gestione forestale di cui all'Art. 58 delle presenti Norme, ma senza modificazione della specie "castagno", nel rispetto della Direttiva *Habitat*. Le aree boscate individuate come castagneti da frutto abbandonati (n. 2) e boschi a prevalenza di castagno (n. 8) nella tavola n° 12 dell'Analisi dello stato di fatto, in presenza di fenomeni di dissesto desunti dalla Tavola 7 bis vanno lasciate all'evoluzione spontanea, prevedendo solo interventi di controllo sugli effetti di eventi negativi (climatici o biologici), per la conservazione della diversità biologica e l'invecchiamento del soprassuolo.

b) Cespuglieti, praterie post-colturali cespugliate: nei cespuglieti e nelle praterie post-colturali è opportuno incentivare la manutenzione come spazi aperti, di rilevante importanza ai fini della diversità biologica e della conservazione della fauna, nel rispetto dell'attuale assetto, che è testimonianza delle fasi di cura e successivo abbandono. Valgono le seguenti prescrizioni:

- All'interno di queste aree sono vietati il rimboschimento ed i nuovi impianti di arboricoltura da legno, e qualsiasi intervento di eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva; in particolare, quando tali aree sono caratterizzate dalla presenza di habitat di Interesse Comunitario, si applicano le azioni ed i criteri previsti nel Piano di Gestione del SIC.

- La riconversione in aree agricole dei terreni saldi può essere effettuata solo nei limiti e con le modalità stabiliti dall'Art. 70 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale, nonché dall'Art. 57 delle presenti Norme; tale intervento è comunque sottoposto a Nulla-osta rilasciato dall'Ente Parco, e può interessare esclusivamente le Zone di tipo "C" del Parco.

- Al fine di individuare le modalità manutentive più appropriate l'Ente Parco, con il "Piano di gestione del SIC Monte Sole", ha provveduto alla redazione di apposito studio contenente: documentazione sull'argomento, caratteristiche floristiche e vegetazionali in termini evolutivi, evoluzione dei caratteri paesaggistici, valutazione di impatto di pratiche colturali

e manutentive, forme di gestione (pascolamento, sfalcio periodico, evoluzione spontanea della vegetazione, ecc.) compatibili con le finalità generali dell'area protetta. Tale documentazione è utilizzata per effettuare la Valutazione d'incidenza.

- L'Ente Parco può assumere in gestione le suddette aree tramite acquisto, affitto o convenzione, al fine di sperimentare i modelli gestionali individuati, oppure può favorire tali modelli di gestione attraverso incentivi alle proprietà.

c) Affioramenti rocciosi ricoperti da vegetazione erbacea e pareti calanchive: la vegetazione erbacea e arbustiva che ricopre gli affioramenti rocciosi (aggruppamenti a *Stachelina dubia* e *Thymus striatus*) e le pareti calanchive (aggruppamenti a *Bromus erectus*, *Festuca rubra* e *Inula viscosa*), va lasciata all'evoluzione naturale.

d) Aree degradate per le quali non viene previsto alcun intervento di recupero: le aree degradate appositamente individuate nelle tavole di Piano vanno lasciate al loro naturale processo di degrado, qualora non pregiudichino l'incolumità di insediamenti, servizi, infrastrutture pubbliche e private; nei casi in cui si rendesse necessaria la loro sistemazione, dovranno essere adottate tecniche di ingegneria naturalistica.

3. In tutte le aree elencate al comma precedente, è vietata l'apertura di nuove strade e piste di esbosco, a meno che queste non siano previste da Piani economici e Piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n° 30/81 regolarmente approvati; per esigenze particolari e documentate, l'Ente Parco può autorizzare l'apertura di piste d'esbosco a carattere temporaneo, purché di dimensioni e caratteristiche studiate in modo da conseguire il minimo impatto sull'ambiente. Nei casi di cui al punto c) del c. precedente, l'apertura di nuove strade e piste di esbosco è comunque vietata.

Art. 17 - Aree del Parco caratterizzate da emergenze vegetazionali

1. Le aree del Parco caratterizzate da emergenze vegetazionali comprendono le aree interessate dalla sporadica presenza del pino silvestre (*Pinus sylvestris*, all'estremità meridionale del suo areale di diffusione) incluse nell'area di tutela istituita, ai sensi della L.R. n° 2/77, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 298/84.

2. Le aree interessate dalla sporadica presenza del pino silvestre sono ricoperte da boschi a prevalenza di castagno, caratterizzati dalla presenza di uno strato arbustivo di tipo acidofilo (erica arborea, ecc.), ai margini dei quali, o in radure all'interno dei quali, si trovano gli esemplari di pino silvestre; in queste aree vanno applicati i trattamenti selvicolturali idonei a conservare e favorire la presenza di detta specie (diradamenti selettivi, interventi a piccoli gruppi o marginali, ecc.).

3. Il Parco provvede al rilevamento periodico della presenza del pino silvestre per l'aggiornamento del relativo areale di diffusione nel territorio di sua competenza (come è stato fatto con il Progetto triennale 1998-2001), e provvede altresì alla realizzazione di interventi diretti, in accordo con i proprietari dei fondi, finalizzati al mantenimento di questa presenza, eventualmente anche in aree diverse da quella cartografata nel presente Piano.

4. Le aree interessate da processi di dissesto o erosivi sono individuate nell'elaborato di Progetto n° 5 con apposite simbologie che specificano la natura del dissesto; in tali aree sono previsti gli interventi migliorativi e gestionali, a seconda dei diversi tipi di dissesto, elencati all'Art. 56 delle presenti Norme.

5. Nelle aree caratterizzate da emergenze vegetazionali è vietata l'apertura di nuove strade e piste di esbosco, a meno che queste non siano previste da Piani economici e Piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n° 30/81 regolarmente approvati. Per esigenze particolari e documentate, l'Ente Parco può autorizzare l'apertura di piste d'esbosco a carattere temporaneo, purché di dimensioni e caratteristiche studiate in modo da conseguire il minimo impatto sull'ambiente.

Art. 18 - Aree boscate del Parco con finalità produttiva e di tutela naturalistica

1. Sono individuate come aree boscate del Parco con finalità produttiva e di tutela naturalistica le aree boscate ricadenti su versanti che non presentano condizioni di particolare acclività (comunque minore del 60%), e che non sono interessati da processi di dissesto o degra-

do di particolare estensione o rilevanza.

2. Le aree boscate del Parco con prevalente finalità produttiva e di tutela naturalistica sono in gran parte interessate da boschi acidofili (castagneti e querceti-castagneti con pioppo tremulo) che per il loro assetto boschivo e arbustivo (cespuglieti a erica arborea) risultano di particolare interesse anche dal punto di vista naturalistico.

3. In tali aree vanno applicate le disposizioni di cui al 2° c. del precedente Art. 16, ad eccezione di quanto di seguito specificato:

- *Cedui a regime o più o meno regolarmente utilizzati*: è consentito il governo ceduo del bosco, a condizione che al momento dell'utilizzazione venga rilasciato un numero di matricine uguale o superiore a quello indicato dall'art. 55 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale, quando le aree interessate da tale forma di gestione non superino i 3 ha. per anno per singolo proprietario; nel caso di interventi con estensione dai 3 ai 5 ha. per anno, è ammesso il ceduo matricinato intensivo, al fine di favorire l'evoluzione forestale verso l'alto fusto.

- *Castagneti da frutto abbandonati*: è consentito il recupero previo Nulla-osta da parte dell'Ente Parco, dietro presentazione di relazione tecnica sulle caratteristiche floristiche, vegetazionali ed ecologiche dell'area.

- *Boscaglie ripariali*: sono ammessi limitati interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, nel rispetto della conservazione della diversità biologica esistente e, nel caso di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, secondo i criteri stabiliti dalla delibera della G.R. n° 3939/94; gli interventi potranno essere realizzati previo Nulla-osta rilasciato dall'Ente Parco.

4. L'eventuale apertura di strade e piste di esbosco, quando sia necessaria per la gestione dei boschi, deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 59 delle presenti Norme.

Art. 19 - Aree del Parco con prevalente funzione produttiva agricola

1. Sono considerate parti di territorio del Parco con prevalente funzione produttiva agricola:

- le aree utilizzate per usi agricoli con lavorazione annuale o periodica dei terreni (semi-nativi, vigneti, frutteti);
- i prati falciati e i pascoli, costituiti da vegetazione in parte naturale ed in parte indotta dalla utilizzazione antropica.

2. Per la natura e le caratteristiche dei terreni, in queste aree le vocazioni colturali preferenziali del territorio sono, in linea di massima:

- le colture foraggere ed i prati stabili, con conseguenti allevamenti di bestiame (bovini, equini, ovini) in forma non intensiva se di nuovo impianto, e non intensificati se esistenti;
- la frutticoltura, limitatamente alle aree di fondovalle, ed in particolare la coltura del ciliegio nel fondovalle del Reno;
- accanto a questi tipi di colture, più rispondenti alle vocazioni colturali del territorio ed alle sue potenzialità produttive, possono permanere anche colture cerealicole estive e autunno-primaverili, che tuttavia dovranno essere praticate nelle aree ove la lavorazione periodica dei terreni non determini fenomeni di erosione.

3. Attraverso le analisi geomorfologiche, il Piano individua categorie di terreni diverse per caratteristiche intrinseche di fragilità e conseguenti potenzialità colturali; ne deriva la seguente classificazione riportata nelle tavole di Piano:

- **a** = aree comprendenti terreni nei quali sono possibili tutte le colture con modeste opere di regimazione delle acque; all'interno di queste aree ricadono anche quelle classificate: **ad** ricadenti su terrazzi fluviali direttamente connessi all'alveo, nelle quali è opportuno perseguire modalità colturali che non comportino inquinamento delle falde; **ap** ricadenti su terrazzi fluviali pensili di particolare interesse storico paesaggistico;
- **b** = aree comprendenti terreni nei quali sono possibili tutte le colture con modeste opere di regimazione delle acque nonché opere di presidio, in particolare lungo il ciglio di scarpate;
- **c** = aree comprendenti terreni nei quali sono preferibili o colture avvicendate con impe-

gnative opere di regimazione e opere di presidio idraulico, o colture permanenti con modeste opere di presidio;

- **d** = aree comprendenti terreni nei quali sono opportune solo colture permanenti con impegnative opere di regimazione e di presidio idrogeologico e di consolidamento dei dissesti attivi.

4. Le aree sopra classificate, qualora non vengano utilizzate per finalità produttive agricole, vanno comunque mantenute come spazi aperti non boscati, per il loro valore naturalistico e per motivi ambientali e paesaggistici.

5. Per il carico di animali allevabili, si rimanda ai criteri di gestione indicati nell'Art. 60 delle presenti Norme.

6. Al fine di promuovere lo sviluppo della fauna del Parco, gli elementi del paesaggio di valore ecologico e faunistico, come ad esempio le siepi, i filari alberati, i piccoli boschetti, devono essere conservati nella consistenza attuale. E' vietato l'uso dei fitofarmaci in generale sui siti di rifugio costituiti dalle tare aziendali (cavedagne, siepi, boschetti, ecc.).

Art. 20 - Regolamentazione edilizia nella Zona Agroforestale del Parco

1. Nella Zona Agroforestale del Parco si applicano in materia edilizia oltre, alla vigente legislazione di riferimento, le prescrizioni di cui ai commi seguenti. La definizione dei tipi di intervento ammessi è demandata agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle presenti Norme. All'atto del recepimento delle disposizioni del Piano, gli strumenti urbanistici comunali devono individuare precisamente gli edifici esistenti o semidiroccati, classificandoli secondo le tipologie sotto esposte, mediante apposito censimento. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del Piano, sono valide le relative previsioni non in contrasto con le presenti Norme.

2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, valgono le seguenti definizioni:

- I) per *edifici semidiroccati* s'intendono edifici di cui permangono quanto meno porzioni dei muri portanti perimetrali, sufficienti a riconoscerne il perimetro e ad individuarne le principali caratteristiche tipologiche (tipo di edificio in relazione alla sua passata utilizzazione, numero dei piani, posizionamento delle strutture portanti e del sistema di distribuzione verticale, posizione e numero delle aperture);

- II) per *sito storicamente edificato* si intende una porzione di territorio di ridotta dimensione che sia individuata, nella Tav. n° 17 delle Analisi dello stato di fatto, come nucleo edilizio rilevato dal Catasto Pontificio (1817-1824).

3. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano possono essere utilizzati per funzioni residenziali, di interesse pubblico e sociale, o per funzioni connesse all'attività agricola, nonché per attività agrituristiche o di turismo rurale in conformità a quanto disposto dalla L.R. n° 26/94; valgono le seguenti precisazioni:

- a) gli edifici classificati come *beni culturali*, individuati nell'elaborato di Progetto n° 3.a, possono essere interessati, con intervento edilizio diretto, dagli interventi edilizi stabiliti, per il sistema insediativo storico, dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi degli Artt. nn. A-7, A-8 e A-9 dell'Allegato alla L.R. n° 20/2000, con esclusione comunque degli ampliamenti; un'eventuale modifica della classificazione potrà avvenire soltanto a seguito di documentata verifica di non-interesse culturale dell'edificio da parte degli strumenti urbanistici comunali, nel qual caso si rimanda al successivo punto b);

- b) i restanti edifici, e quelli eventualmente risultati non classificabili come beni culturali di cui al precedente punto a), possono essere interessati da tutti gli interventi di recupero stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali con esclusione dell'ampliamento se non strettamente legato all'adeguamento igienico sanitario degli stessi;

- c) secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, ai fini di un miglioramento paesaggistico ambientale, da perseguirsi tramite l'eliminazione di eventuali baracche esistenti, possono essere ammessi nuovi edifici rustici di servizio e di ricovero ad uso agricolo, costruiti in legno e con Su massima di 12 mq., qualora non siano ricadenti in Zona di tipo "B" del Parco;

- d) per tutti gli interventi edilizi di cui ai punti precedenti, si applicano i criteri architetto-

nici, le modalità tecnico-costruttive e l'uso dei materiali specificati nel Regolamento del Parco.

4. Gli edifici semidiroccati alla data di approvazione del Piano, possono essere recuperati e utilizzati per funzioni residenziali di interesse pubblico e sociale, o connesse all'attività agricola, nonché per attività di agriturismo e turismo rurale in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" e dalla L.R. 31/2002 e s.m. i.; valgono le seguenti precisazioni:

- a) gli edifici semidiroccati ricadenti nei luoghi degli eccidi (ma al di fuori della Zona del Memoriale), segnalati nell'elaborato di Progetto n° 3a e nella tavola n° 1 delle Analisi, potranno essere sottoposti ad interventi di restauro, risanamento conservativo e ripristino tipologico ai sensi della L.R. 31/2002 e s.m.i., sullo stesso sedime e con le medesime caratteristiche architettoniche, volumetriche e costruttive dei fabbricati originari; la sistemazione dell'edificio e delle aree esterne, nelle quali dovrà essere ubicata la segnalazione di cui al successivo Art. 32, dovrà permettere la chiara percezione dei luoghi come testimonianza degli eventi dei quali si vuole conservare la memoria; dovrà essere inoltre consentita l'accessibilità pubblica secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco;

- b) gli edifici semidiroccati (di cui è data testimonianza ai sensi del 2° c. precedente) non ricadenti nei luoghi degli eccidi, potranno essere sottoposti ad interventi di restauro, risanamento conservativo e ripristino tipologico ai sensi della L.R. 31/2002 e s.m.i., sullo stesso sedime e con le medesime caratteristiche architettoniche, volumetriche e costruttive dei fabbricati originari, purché il loro riutilizzo non comporti la necessità di nuove infrastrutture viarie e di reti tecnologiche, e purché non ricadano nelle aree di tutela naturalistica e di tutela idrogeologica, o in aree con emergenze vegetazionali come individuate nell'elaborato di Progetto n° 3.a.

5. Nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente nella Zona di tipo "C" del Parco di cui all'elaborato di Progetto n° 6, per usi connessi all'attività agricola e finalizzati agli obiettivi per il territorio rurale di cui all'Art. n° A-16 dell'Allegato alla L.R. n° 20/2000; la specifica normativa d'intervento è demandata agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che gli edifici interessino esclusivamente le Aree del Parco con prevalente funzione produttiva agricola di cui all'Art. 19 delle presenti Norme, come indicate all'elaborato di Progetto n° 3.a;

- b) che non comportino la formazione di nuovi insediamenti, e quindi che le nuove costruzioni siano inserite nell'immediato intorno di siti storicamente insediati, come individuati nella tavola di Analisi n° 17;

- c) che non interessino i crinali orografici individuati nella tavola di Analisi n° 5;

- d) che, nei casi di nuove aziende agricole non presenti alla data di prima adozione del Piano, in quanto interventi significativi in territorio rurale, l'autorizzazione sia subordinata alla presentazione di un Programma di Riquilificazione o Ammodernamento (PRA) e alla necessaria modulistica approvata con la Delibera di Giunta Provinciale n. 572 dell'11 novembre 2008.

- e) che sia rispettato dal PSC quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.5 del PTCP, in relazione all'ammissibilità degli interventi edilizi in ambito rurale. La modalità attuativa per gli interventi classificati come significativi dovrà prevedere l'uso della modulistica tipo della Provincia di Bologna.

- f) L'eventuale nuova edificazione per attività integrative del reddito agricolo dovrà rispettare quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11.8 del PTCP, potendo così riguardare esclusivamente le aziende agricole con i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR, da documentarsi con le modalità di cui all'art. 11.5 punto 4 del PTCP.

.- g) nelle zone urbanizzate alla data del 6 settembre 1985, qualunque intervento di trasformazione relativo alle preesistenze insediative, è sottoposto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

6. Gli strumenti urbanistici comunali ed i Regolamenti Edilizi dovranno stabilire i criteri per il corretto inserimento degli interventi, sia di recupero che di nuova costruzione, comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) materiali da costruzione e tecnologie costruttive devono appartenere alla tradizione locale;

- b) vanno previsti volumi compatti, a pianta per lo più rettangolare, con non oltre due

piani fuori terra; sono ammesse le logge interne, ma non i balconi aggettanti ed i portici;

- c) tettoie e pergolati sono ammessi solo in aderenza ai volumi edilizi e con un carattere accessorio e di servizio, purché di dimensione modesta e proporzionata all'edificio di cui sono pertinenza;

- d) coperture del tipo a falde inclinate, con pendenza compresa tra 30% e 38%; la forma deve essere semplice, conformemente ai modelli dell'edilizia locale (due o quattro falde congiungentisi nel colmo), evitando soluzioni complicate e atipiche; il manto di copertura deve essere realizzato in coppi di laterizio;

- e) finiture delle facciate realizzate in pietra a vista, o in mattoni di laterizio antico (non faccia a vista), oppure in intonaco di malta di calce, tinteggiato con colori tipici dell'edilizia tradizionale locale;

- g) infissi e serramenti esterni preferibilmente in legno verniciato;

- h) per uso privato non sono ammesse piscine coperte o scoperte interrate; è ammesso solo l'uso di impianti amovibili di superficie non superiore a 15 mq., senza previsione di alcuna opera muraria o fissa;

i) esclusivamente per la qualificazione dei servizi offerti dalle aziende agricole, connessi alle attività di accoglienza, di agriturismo, di turismo rurale, come previsto dalla legislazione in vigore, nei limiti e con i criteri di cui alla L. R. n° 4/09, sono ammesse piscine di modeste superfici e profondità (h=1,50), prefabbricate e interrate purché:

- qualora non ricadenti in zona di tipo B

- non prevedano opere edilizie che possano configurare una volumetria (tutti i servizi e gli eventuali locali di depurazione dovranno essere ricavati all'interno dei fabbricati esistenti senza previsione alcuna di aumento di superficie);

- siano facilmente smontabili;

- gli eventuali rivestimenti interni e fuori acqua dovranno integrarsi con l'ambiente circostante per quanto concerne il colore;

- la depurazione avvenga con metodi naturali (ossigenazione) o a mezzo di fitodepurazione;

- la richiesta sia accompagnata da uno studio di incidenza che preveda l'indicazione delle opere di compensazione;

- in caso di cessazione dell'attività sia previsto un piano per la rimessa in pristino.

- l) non sono ammesse autorimesse interrate su tutti i lati, con relative rampe d'accesso;

- m) nei casi di recupero di fienili, devono essere mantenute le aperture originarie, con il solo eventuale inserimento di serramenti vetriati;

- n) eventuali insegne commerciali devono essere appese all'esterno del vano di accesso, ovvero a bandiera; realizzate in materiali naturali (legno e ferro), illuminate ma non luminescenti;

- o) la piantumazione di specie arboree ed arbustive, nelle aree di pertinenza degli edifici, deve essere realizzata in conformità con quanto indicato nell'Art. 61 delle presenti Norme.

7. Le destinazioni d'uso consentite, oltre a quelle legittimamente esistenti e non incompatibili, sono in generale quelle di interesse pubblico e sociale, comprese le fattorie didattiche, e quelle residenziali e produttive collegate con la conduzione delle aziende agricole, comprese quelle dell'agriturismo, del turismo rurale e del *bed and breakfast*, come definite dalle leggi vigenti, nei limiti e con i criteri di cui alla L. R. n° 4/09, e meglio specificate negli strumenti urbanistici comunali. Le destinazioni d'uso sono vincolate nell'atto abilitativo.

8. Al fine di ridurre il negativo impatto paesaggistico nei pressi del nucleo La Quercia, una delle due principali porte di accesso al Parco, causato da alcuni edifici in cattivo stato di conservazione posti in località Rivabella, nonché dai resti di villa di Serana, identificati nelle tavole 3a, 5 e 6, i sopra citati edifici potranno essere assoggettati, oltre ai normali interventi manutentivi, anche ai seguenti interventi:

a. agli interventi di demolizione e ricostruzione purché in coerenza con quanto previsto al precedente comma 5;

b. alle tipologie di intervento previste dall'art. A-21 dell'Allegato alla L.R.20/2000 secondo le modalità meglio specificate al successivo comma 10.

9. Il magazzino-fienile di Caprara di Sotto, identificato come “edificio oggetto di demolizione n. 2” nelle tavole 3a, 5 e 6, potrà essere recuperato per l’uso a fini agricoli o, in alternativa, potrà essere assoggettato agli interventi previsti al comma 2, lettera c) del sopra citato art. A-21.

10. La superficie complessiva risultante dalla delocalizzazione prevista ai precedenti commi 8-lettera b) e 9 , dovrà essere inferiore al 50% di quella attualmente presente. La nuova localizzazione dei volumi così maturati verrà individuata dal competente PSC che potrà riallocarli mediante il trasferimento dei relativi diritti edificatori, in ambiti per nuovi insediamenti urbani limitrofi a centri abitati , come previsto dalla L.R. 20/2000 come declinata all’ art 11.6 comma 7 del PTCP.

Gli interventi di cui al presente comma dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione di un accordo ex art. 18 della LR 20/2000 che preveda la necessaria compensazione a favore del territorio dell’area protetta.

TITOLO IV - ZONA DI AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO)

Art. 21 - Funzione della Zona di Area contigua (ex Pre-Parco)

1. La Zona di Area contigua (ex Pre-Parco), che raccorda l'area del Parco con i confini geografici rappresentati dal fiume Reno e dal torrente Setta, contiene al suo interno i terminali degli Itinerari di visita di cui al successivo Art. 40, oltre a zone di interesse e temi che, pur non direttamente relativi agli eventi del periodo bellico '43-'45, partecipano delle specifiche caratteristiche e potenzialità dell'area del Parco.

2. La Zona di Area contigua (ex Pre-Parco), per quanto detto al comma precedente, ha una funzione determinante per la piena fruibilità del Parco; conseguentemente il Piano fornisce indicazioni tali da prefigurare per la Zona di Area contigua (ex Pre-Parco) un assetto funzionale ed ambientale coerente con l'organizzazione del Parco, e tale da assicurare la conservazione dei relativi valori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 art. 145 c.3.

Art. 22 - Efficacia del Piano nella Zona di Area contigua (ex Pre-Parco)

1. Per la Zona di Area contigua (ex Pre-Parco) il Piano, che per l'Art. 24 della L.R. n° 06/05 costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per le materie di sua competenza, ferma restando la non derogabilità delle previsioni del Piano paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 145 c.3.:

- I) individua le diverse destinazioni del territorio in relazione alla vocazione riconosciuta delle sue parti, attraverso zonizzazioni e direttive che dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali;
- II) indica le linee di intervento per la sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale, ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, alle quali saranno subordinati piani e normative speciali che direttamente o indirettamente incidono sul territorio e sull'ambiente, comprese le Autorizzazioni ai sensi del R.D.L. n° 3267/23 artt. 12, 13 e 14 (Vincolo idrogeologico).

2. I piani urbanistici comunali relativi ad aree ricadenti all'interno della Zona di-Area contigua (ex Pre-Parco), nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi da parte di altri Enti competenti in tali aree, sono sottoposti al Parere di conformità, rispetto al presente Piano ed al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente Parco secondo le procedure di cui all'Art. 23 delle presenti Norme.

3. Per l'abilitazione di progetti relativi ad attività, impianti ed opere, da realizzarsi nell'Area contigua (ex Pre-Parco) da parte di soggetti diversi dagli Enti di cui al comma precedente, con l'esclusione delle Zone Urbane di cui all'Art. 33 delle presenti Norme, deve essere richiesto il Nulla-osta dell'Ente Parco. Il Nulla-osta non è necessario per le opere di sola manutenzione ordinaria dei manufatti esistenti, meglio specificate nel Regolamento del Parco.

Art. 23 - Parere di conformità

1. I piani urbanistici comunali nonché i piani, progetti e programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi all'interno delle aree di Area contigua (ex Pre-Parco) da parte di soggetti pubblici, sono sottoposti al Parere di conformità, rispetto al presente Piano ed al Regolamento del Parco; il parere è rilasciato dall'Ente Parco, ai sensi dell'Art. 39 della L.R. n° 06/05.

2. Il Parere di conformità è richiesto all'Ente di Gestione del Parco, dai Comuni e dagli altri Enti cui competano piani e programmi di cui al 1°c., prima della loro approvazione. L'Ente Parco si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta. Il Parere di conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione dello strumento. Trascorso il termine di cui sopra, il parere s'intende rilasciato positivamente. Il termine per il rilascio del Parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o inte-

grazioni della documentazione.

Art. 24 - Nulla-osta

1. Prima della presentazione agli Enti competenti, per il rilascio del titolo abilitativo, di progetti relativi ad attività, impianti ed opere da realizzarsi nel territorio dell' Area contigua (ex Pre-Parco), deve essere richiesto il Nulla-osta all'Ente Parco, che ne attesta la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

2. Le richieste di Nulla-osta, oltre che dagli elaborati e tavole di progetto previsti dalle vigenti norme per i diversi tipi di opere, impianti ed attività, dovranno essere corredate da:

- a) illustrazione dettagliata, anche fotografica, dell'area e/o dell'edificio su cui si intende intervenire, che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui questi sono inseriti;
- b) relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto, in cui si mettano in evidenza: a) le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (elettriche, telematiche, acquedottistiche, smaltimento reflui, ecc.); b) i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili, sia in fase di cantiere che di esercizio; c) le opere di tutela e miglioramento paesaggistico ed ambientale, ove richieste dalle presenti Norme;
- c) elaborazione grafica descrittiva dello stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.
- d) classificazione degli edifici sui quali si intende intervenire ai sensi dagli strumenti urbanistici comunali;
- e) documentazione che attesti il titolo ad intervenire, con asseverazione riguardante la legittimazione dell'intervento.

3. La richiesta di Nulla-osta preventivo deve essere presentata all'Ente Parco, che si esprime entro 60 gg., trascorsi i quali il Nulla-osta medesimo s'intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa, che deve essere fornita entro 60 gg., decorsi i quali il Nulla-osta s'intende negato. Il diniego, che è impugnabile presso il Tribunale Amministrativo regionale nei 60 gg. successivi, è pubblicato all'albo dell'Ente Parco. Parimenti viene data notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini.

4. Nei casi in cui ciò è stabilito dalle procedure sovraordinate o dal regolamento del Parco, la richiesta di Nulla-osta rivolta all'Ente Parco deve già contenere la Valutazione di Impatto Ambientale (per le opere di maggiore importanza) e/o lo Studio di Incidenza (per le aree comprese nei SIC Monte Sole).

5. Le richieste di titolo abilitativo (permesso di costruire oppure denuncia di inizio attività) devono essere presentate all'Ente competente già corredate del necessario Nulla-osta preventivo rilasciato dal Parco. Il Nulla-osta non è richiesto per gli interventi che la legislazione nazionale e regionale assoggetta solo a comunicazione al Comune, e riferibili di norma alla Manutenzione Ordinaria, senza alterazione dei luoghi, delle sagome e dei volumi degli edifici, e senza modifica dei colori e dei materiali di finitura. In tal caso il Comune dovrà inviare al Parco copia della documentazione inerente l'intervento assoggettato alla semplice comunicazione, attestando che l'intervento è realmente di manutenzione ordinaria.

6. Il Regolamento del Parco può introdurre ulteriori specifiche, per i diversi tipi di progetto, alle Norme procedurali di cui al presente articolo, come pure precisare quali tipi di intervento eventualmente non necessitino di Nulla-osta preventivo.

Art. 25 - Articolazione della Zona di Area contigua (ex Pre-Parco)

1. Le aree comprese nella Zona di Area contigua (ex Pre-Parco) sono articolate nelle seguenti sotto-zone, individuate negli Elaborati grafici del Piano e specificate negli articoli se-

guenti:

- I) Zona Agroforestale dell' Area contigua (ex Pre-Parco),
- II) Zona Fluviale,
- III) Zona di transizione alla Zona Fluviale del Setta,
- IV) Zona Archeologica,
- V) Zona delle Acque.

2. La regolamentazione degli interventi e delle previsioni nell'ambito dell' Area contigua (ex Pre-Parco) potranno essere realizzate se non in contrasto con le disposizioni del PTPR (Sistemi, Zone ed Elementi) così come recepiti agli artt. 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2 e 8.3 (Tav. 1 – Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali – foglio V, a scala 1:25000) del PTCP vigente.

Art. 26 - Zona Agroforestale dell'Area contigua (ex Pre-Parco)

1. Per la Zona Agroforestale dell' Area contigua (ex Pre-Parco), affinché assolva alla funzione indicata al precedente Art. 21, sono individuate “linee di intervento” e “direttive” finalizzate alla salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (ai sensi dell'Art. 25/2° c. lett. b) della L.R. n° 06/05).

2. La Zona Agroforestale è destinata a funzioni di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica, nonché alla normale produzione agroforestale, nella misura e con le modalità che risultano compatibili con le predette finalità di tutela e protezione; sono ammesse le attività di tempo libero, con l'esclusione di qualsiasi attività di tipo sportivo e ricreativo che comporti l'uso di mezzi motorizzati atti al “fuoristrada”, e secondo indicazioni e modalità delle presenti Norme; si confermano le attrezzature private, ricreative, sportive, sociali e culturali esistenti; ogni altra attività deve considerarsi contrastante con la funzione di Area contigua. E' in particolare vietato il “moto-cross”; la circolazione di motocicli atti a tale uso è consentita solo sulle strade comunali.

3. Le linee di intervento riguardano le modalità di gestione del soprassuolo, e sono definite ai successivi Artt. 27, 28, 29, 30, e 31, nonché nella zonizzazione di cui all'elaborato di Progetto n° 5.

4. Le direttive riguardano l'assetto edilizio nella Zona Agroforestale dell' Area contigua (ex Pre-Parco), e sono definite al successivo Art. 32.

5. All'interno dell'Area contigua (ex Pre-Parco) si applicano tutte le disposizioni gestionali e procedurali di cui alle Prescrizioni di massima di polizia forestale (Delib. G. R. Emilia-Romagna n° 182/95, ratificata Delib. C. R. dell'Emilia-Romagna n° 2354/95), eccetto che per le zone nelle quali le limitazioni di cui alle presenti Norme risultino più restrittive.

6. Al fine di tutelare i boschi dagli incendi, l'Ente Parco segnala agli Enti preposti alla gestione di Strade, Ferrovie ed Autostrade il verificarsi di situazioni di pericolo di incendio, ai sensi dell'Art. 35 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale, al fine di sollecitare il loro intervento.

7. Ai fini della loro tutela e conservazione, l'Ente Parco conduce campagne di rilevamento per la costituzione e l'aggiornamento del censimento degli alberi di interesse naturalistico, ambientale, storico e paesaggistico. Gli esemplari individuati dal censimento (individui isolati, in filari o in bosco) vengono sottoposti a specifica tutela in applicazione di quanto previsto all'Art. 10/4° c. delle Norme del Piano Territoriale Paesistico regionale; ne è vietato l'abbattimento se non per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza di persone e manufatti, e solo su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico. Rispetto ad essi, l'Ente Parco, provvede direttamente alla realizzazione di eventuali interventi di risanamento, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, e di iniziative di sensibilizzazione e divulgazione.

8. Le aree interessate da processi di dissesto o di erosione sono individuate nell'elaborato di Progetto n° 5, con apposite simbologie che specificano la natura del dissesto; a queste aree si applicano gli interventi migliorativi ed i criteri di gestione elencati all'Art. 56 delle presenti Norme.

9. In tutte le parti boscate del territorio individuate come *Aree con finalità di tutela naturalistica e protezione idrogeologica*, *Aree con emergenze vegetazionali* ed *Aree con finalità produttiva e tutela naturalistica* nell'elaborato di Progetto n° 5, si applicano le seguenti disposizioni procedurali: gli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla L.R. n° 30/81, i Piani di Gestione Forestale per le Aree di proprietà pubblica o privata, ed i Piani di Coltura e Conservazione, devono recepire le indicazioni e gli indirizzi contenuti nelle presenti Norme. Tali strumenti sono sottoposti al parere di conformità al presente Piano ed al Regolamento del Parco ai sensi dell'Art. 39 della L.R. n° 06/05.

10. Nelle *Aree con emergenze vegetazionali* ed *Aree con finalità produttiva e tutela naturalistica*, gli interventi forestali sono sottoposti alla vigenti Prescrizioni di massima di polizia forestale e sono soggetti al rilascio del Nulla osta di cui all'Art. 24 delle presenti Norme. ai sensi dell'Art. 24 delle presenti Norme.

11. Nei casi di interventi in *Aree con finalità di tutela naturalistica e protezione idrogeologica* è sempre necessario richiedere il nulla osta la Parco.

12. Gli interventi previsti dai Piani di cui agli Artt. 4 e 5 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale, devono essere preceduti da comunicazione scritta, in carta semplice, fatta pervenire all'Ente Parco almeno 30 gg. prima dell'esecuzione.

13. Le aree interessate da processi di dissesto o erosivi sono individuate nell'elaborato di Progetto n° 5 con apposite simbologie, che specificano la natura del dissesto; a tale individuazione corrisponde la necessità di apportare gli interventi migliorativi, per i diversi tipi di dissesto, elencati al successivo Art. 56.

14. In tutte le aree comprese nelle zone di cui agli Artt. 28 e 29, l'apertura di nuove strade e piste di esbosco è ammessa solo se prevista da Piani economici e Piani di coltura e conservazione, redatti ai sensi della L.R. n° 30/81 e regolarmente approvati.

15. Nel bacino del rio Molinello, all'interno del perimetro delle *Aree di riferimento degli insediamenti medioevali e del paesaggio di Morandi*, individuato nelle tavole di Piano, deve essere favorito il mantenimento degli assetti colturali "tradizionali", che nel loro rapporto equilibrato con le aree boscate ed i nuclei di impianto medioevale contribuiscono al mantenimento di un assetto ambientale di particolare interesse storico-paesaggistico; incentivando anche, dove possibile, il ripristino del castagneto. In tutto o in parte, ove necessario, dette *Aree di riferimento* possono essere oggetto di uno specifico Progetto di Intervento Particolareggiato.

16. L'attuazione dei Piani di Gestione Forestale e dei Piani di Coltura e Conservazione che abbiano ottenuto il Parere di conformità non è subordinata al rilascio di Nulla-osta.

17. L'area adiacente alla zona ricreativa denominata Piccolo Paradiso potrà essere destinata ad accogliere eventuali impianti all'aria aperta di tipo sportivo e/o turistico. Le condizioni di sostenibilità ambientale che dovranno essere osservate dal PSC nell'individuazione di queste eventuali attività sono le seguenti:

- l'area dovrà essere adiacente al Piccolo Paradiso;
- dovrà essere un'area unica, senza soluzione di continuità;
- la relativa realizzazione non dovrà comportare abbattimento di aree boscate;
- la previsione della realizzazione dovrà essere conforme alla normativa vigente;
- l'eventuale attività sportiva e/o turistica non dovrà comportare la costruzione di edifici o la realizzazione di superfici, impermeabilizzate;
- dovrà essere garantita un accurata gestione della risorsa idrica sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Dovrà essere quindi prioritario l'utilizzo delle acque degli invasi già presenti nell'area e dovrà essere privilegiato l'impiego di sostanze fertilizzanti di origine biologica. (vedi allegato O del PTCP "zone di protezione delle captazioni delle acque superficiali").

Art. 27 - Linee di intervento per la Zona Agroforestale dell' Area contigua (ex Pre-Parco).

1. Le linee di intervento relative alle modalità di gestione della Zona Agroforestale dell'Area contigua (ex Pre-Parco) sono differenziate a seconda delle specificità delle diverse parti

del territorio.

2. Nel Piano sono individuate le seguenti sotto-zone:

A. Aree con finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica, comprendenti:

- A.1. Aree boscate con forti pendenze (superiori al 60%) e interessate da processi di dissesto o da processi erosivi,
- A.2. Cespuglieti e praterie post-colturali cespugliate,
- A.3. Aree degradate.

B. Aree caratterizzate da emergenze vegetazionali, costituite da:

- B.1. Boschi a prevalenza di castagno, con strato arbustivo di tipo acidofilo, ai margini dei quali, o in radure all'interno dei quali, si trovano esemplari di pino silvestre (*pinus silvestris*),
- B.2. Aree interessate dalla sporadica presenza del leccio (*quercus ilex*), che nell'insieme risultano di particolare interesse paesaggistico oltre che naturalistico.

C. Aree boscate con finalità produttiva e di tutela naturalistica, costituite da:

- C.1. Versanti che non presentano particolare acclività (comunque minore del 60%) e che non presentano processi di dissesto o di degrado di particolare estensione o rilevanza, in gran parte interessati da boschi acidofili (castagneti e querceti-castagneti con pioppo tremulo) significativi sia per la potenzialità produttiva che per il valore naturalistico.

D. Aree con prevalente funzione produttiva agricola, comprendenti:

- D.1. Aree utilizzate per coltivazioni agricole con lavorazione annuale o periodica dei terreni (seminativi, vigneti, frutteti),
- D.2. Prati falciati e pascoli, costituiti da vegetazione in parte naturale ed in parte indotta dall'utilizzazione antropica.

3. Le linee di intervento previste per le singole sotto-zone di cui al c. precedente, individuate nelle tavole di Piano, in relazione alle loro caratteristiche specifiche ed all'assetto funzionale ad esse correlato, sono specificate rispettivamente ai seguenti Artt. 28, 29, 30, e 31.

Art. 28 - Aree con finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica

1. Le linee di intervento sono così articolate:

A.1. Le aree boscate con forti pendenze (superiori al 60%) e interessate da processi di dissesto o da processi erosivi, a seconda delle loro caratteristiche, vanno lasciate all'evoluzione naturale o vanno assoggettate a trattamenti, differenziati a seconda del tipo fisionomico di bosco, che privilegino modelli colturali caratterizzati da biomasse unitarie compatibili con le potenzialità stazionali e con le attitudini attribuibili a ogni area e continuità della copertura vegetale del suolo; in particolare:

- *Cedui invecchiati* (come definiti dall'Art. 59 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale), nelle formazioni termoxerofile (boschi a prevalenza di roverella) o comunque con densità non eccessiva: gli interventi dovranno essere ispirati al principio dell'evoluzione naturale controllata, ovvero tendere ad una conversione naturale all'alto fusto, intervenendo solo con scopi di indirizzo e controllo prevedendo l'eliminazione di acacie e carpini; nelle formazioni mesofile (boschi a prevalenza di carpino nero e boschi acidofili) o con densità eccessiva, potranno essere attuati esclusivamente interventi di indirizzo e controllo della evoluzione naturale verso l'alto fusto tramite limitati interventi di diradamento, tesi a selezionare i concorrenti al medesimo spazio aereo, garantendo una sufficiente copertura del suolo e favorendo la massima diversificazione specifica, salvaguardando in particolare le specie secondarie presenti durante il primo taglio di avviamento;
- *Cedui a regime o più o meno regolarmente utilizzati* (si considerano tali i boschi governati a ceduo in condizioni differenti da quelle sopra richiamate): va favorita l'evoluzione verso l'alto fusto. Il governo del bosco è consentito nelle aree non interessate da fenomeni erosivi in atto o potenziali così come desunti dalla Tavola 7 bis. Il governo del bosco a ceduo composto o a sterzo è ammesso garantendo comunque un'adeguata copertura del suolo, e rilasciando un numero di matricine non inferiore a quello indicato dall'Art. 55 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale. E' ammessa la ceduazione matricinata secondo le

indicazioni già previste nelle Prescrizioni di massima di polizia forestale, quando le aree interessate da tale forma di gestione non superino i 3 ha. per anno, per singolo proprietario; nei casi di interventi con estensione dai 3 ai 5 ha. per anno, è ammesso il ceduo matricinato intensivo, rilasciando almeno 175 matricine per ettaro, al fine di favorire l'evoluzione forestale verso l'alto fusto;

- *Fustaie transitorie*: sono ammessi esclusivamente interventi selvicolturali finalizzati all'obiettivo della conversione in atto; gli interventi dovranno comunque essere improntati a criteri di selvicoltura naturalistica;

- *Boschi d'alto fusto*: sono ammessi unicamente interventi d'indirizzo e controllo della evoluzione spontanea della vegetazione e degli effetti negativi di eventi climatici e biologici (schianti e malattie);

- *Fustaie di conifere*: sono ammessi interventi colturali, diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati alla graduale sostituzione del bosco con latifoglie tipiche dei luoghi e idonee alla potenzialità della stazione o alla formazione di spazi naturali aperti in relazione al contesto in cui si trovano, in conformità alle conclusioni dello studio citato all'Art. 16/2° c. punto b) ter delle presenti Norme;

- *Castagneti da frutto abbandonati e cedui di castagno*: in assenza di fenomeni di dissesto così come desunti dalla Tavola 7 bis, sono ammesse le modalità di gestione forestale di cui all'Art. 57 delle presenti Norme, ma senza modificazione della specie "castagno", nel rispetto della Direttiva *Habitat*. Le aree boscate individuate come castagneti da frutto abbandonati (n. 2) e boschi a prevalenza di castagno (n.8) nella tavola n° 12 dell'Analisi dello stato di fatto, in presenza di fenomeni di dissesto desunti dalla Tavola 7 bis vanno lasciate all'evoluzione spontanea, prevedendo solo interventi di controllo sugli effetti di eventi negativi (climatici o biologici), per la conservazione della diversità biologica e l'invecchiamento del soprassuolo.

A.2. Nei *cespuglieti e praterie post-colturali cespugliate* è opportuno incentivare la manutenzione come spazi aperti, in quanto questi spazi aperti, di elevato valore naturalistico, svolgono un importante ruolo paesaggistico, ambientale e faunistico; queste aree costituiscono ambito di applicazione delle modalità manutentive di cui allo studio citato all'Art. 16/2° c. punto b) ter delle presenti Norme; non sono ammessi interventi di rimboschimento né di eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva presente.

A.3. Le *aree degradate*, individuate nelle tavole di Piano, vanno lasciate al loro naturale processo di degrado, qualora non pregiudichino l'incolumità degli insediamenti, servizi, infrastrutture pubbliche e private; nei casi in cui si rendesse necessaria la loro sistemazione, dovranno essere adottate tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 29 - Aree caratterizzate da emergenze vegetazionali

1. Le linee di intervento sono così articolate:

B.1. Nelle *aree interessate dalla sporadica presenza del pino silvestre*, vanno applicati i trattamenti selvicolturali idonei a conservare e favorire la presenza di tale specie (diradamenti selettivi, interventi a piccoli gruppi o marginali, ecc.); il Parco provvede al rilevamento periodico della presenza del pino silvestre per l'aggiornamento dell'areale di diffusione di questa specie nel territorio di sua competenza e provvede altresì alla realizzazione di interventi diretti, in accordo con i proprietari dei fondi, finalizzati al mantenimento di questa presenza anche in aree diverse da quella cartografata nel presente Piano.

B.2. Nelle *aree interessate dalla sporadica presenza del leccio*, costituite da cespuglieti ed aree boscate (boschi a prevalenza di roverella e boschi a prevalenza di carpino nero) in ragione del loro particolare interesse paesaggistico, va applicato un regime di tutela generalizzata che preveda solo interventi specifici di miglioramento, per assicurare, per quanto possibile, la sopravvivenza di detta specie, nonché la protezione dal degrado; in tali aree è vietata l'apertura di nuove strade e piste di esbosco, a meno che non siano previste da Piani economici e Piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n° 30/81, regolarmente approvati.

Art. 30 - Aree boscate con finalità produttiva e di tutela naturalistica

1. Le linee di intervento sono:

C.1. Nei *versanti che non presentano particolare acclività né processi di dissesto o di degrado di particolare estensione o rilevanza*, si applicano in generale le disposizioni di cui al precedente Art. 28 (Aree con finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica), ad eccezione di quanto di seguito specificato:

- *Cedui a regime o più o meno regolarmente utilizzati*: è consentito il governo ceduo del bosco, a condizione che al momento dell'utilizzazione venga rilasciato un numero di matricine non inferiore a quello indicato dall'Art. 55 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- *Castagneti da frutto abbandonati*: il loro recupero è subordinato al rilascio di Nulla-osta da parte dell'Ente Parco, dietro presentazione di relazione tecnica relativa agli aspetti floristici, vegetazionali ed ecologici dell'area; il nulla-osta va rilasciato in coerenza con i contenuti del Piano di gestione del SIC
- *Boscaglie ripariali*: sono ammessi limitati interventi d'indirizzo e controllo della evoluzione spontanea della vegetazione, nel rispetto della conservazione della diversità biologica esistente e, nel caso siano finalizzati alla sicurezza idraulica, secondo i criteri stabiliti dalla Delib. della G.R. Emilia-Romagna n° 3939/94; gli eventuali interventi potranno essere realizzati previa acquisizione di Nulla-osta rilasciato dall'Ente Parco.

Art. 31 - Aree con prevalente funzione produttiva agricola

1. Le linee di intervento sono comuni ai due casi: **D.1. Aree utilizzate per coltivazioni agricole con lavorazione annuale o periodica dei terreni** (seminativi, vigneti, frutteti); e **D.2. Prati falciati e pascoli**, costituiti da vegetazione in parte naturale ed in parte indotta dall'utilizzazione antropica.

2. In tutte queste aree le vocazioni colturali preferenziali sono: le colture foraggere ed i prati stabili con conseguenti allevamenti di bestiame (bovini, equini, ovini); la frutticoltura, limitatamente alle aree di fondovalle, ed in particolare la coltura del ciliegio nel fondovalle del Reno; accanto a questi tipi di colture, più rispondenti alle vocazioni agronomiche del territorio ed alle sue potenzialità produttive, possono permanere anche colture cerealicole nelle località ove la lavorazione periodica dei terreni non determini fenomeni di erosione.

3. In particolare:

- La riconversione in aree agricole dei terreni saldi può esser effettuata solo nei limiti e con le modalità stabilite dall'Art. 70 delle Prescrizioni di massima di polizia forestale e dal successivo Art. 57 delle presenti Norme; tale intervento è comunque sottoposto a Nulla-osta rilasciato dall'Ente Parco;

- In relazione all'importanza ambientale ed ecologica che nel contesto del territorio del Parco assumono le aree non boscate, i terreni agricoli non potranno essere oggetto di imboschimento o rimboschimento, neanche attraverso impianti specializzati per la produzione legnosa; in particolare le aree aperte caratterizzanti l'intero crinale da S. Silvestro a S. Barbara, se non utilizzate per usi agricoli, potranno essere utilizzate come spazi aperti a prato per il tempo libero in relazione con attività agrituristiche, o con attività di turismo rurale ammesse nei centri aziendali e negli edifici adiacenti nelle forme previste dalla L.R. n° 26/94;

- Attraverso le analisi geomorfologiche del Piano, di cui alle Tavole di Analisi, sono state individuate categorie di terreni diverse per caratteristiche intrinseche di fragilità e conseguenti potenzialità colturali:

- zone comprendenti terreni nei quali sono possibili tutte le colture con modeste opere di regimazione delle acque; all'interno di queste zone sono individuate anche le zone **ap)** comprendenti terreni su terrazzi fluviali pensili di particolare interesse storico-paesaggistico,
- zone comprendenti terreni nei quali sono possibili tutte le colture con modeste opere di regimazione delle acque e opere di presidio, in particolare lungo il ciglio

di scarpate,

- zone comprendenti terreni nei quali sono preferibili o colture avvicendate con impegnative opere di regimazione e presidio idraulico, o colture permanenti con modeste opere di presidio,
 - zone comprendenti terreni nei quali sono opportune solo colture permanenti con opere più impegnative di regimazione e presidio idrogeologico e di consolidamento dei dissesti attivi.
- Durante le operazioni di preparazione dei terreni e taglio, deve essere salvaguardata la diversità ambientale nelle zone ecotonali ai limiti del bosco (mantello e orlo), conservando la fascia cespugliata.
 - Gli elementi del paesaggio di valore ambientale e faunistico, come ad esempio le siepi, i filari alberati ed i piccoli boschetti, devono essere conservati nella consistenza attuale. E' quindi vietato l'espianto di filari costituenti anche limitati esempi di sistemazioni "a cavallo" o a "piantata bolognese", giacché sono tipici della zona.
 - E' vietato l'uso dei fitofarmaci, in generale, sui siti di rifugio costituiti dalle tare aziendali (cavedagne, siepi, boschetti, ecc.).

Art. 32 - Direttive edilizie per la Zona Agroforestale dell'Area contigua (ex Pre-Parco)

1. Nella Zona Agroforestale dell' Area contigua (ex Pre-Parco) individuata nelle tavole di Piano, la definizione dei tipi di intervento ammessi è demandata agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle seguenti direttive, e previa individuazione precisa degli edifici esistenti e semidiroccati; classificando questi secondo le tipologie sotto esposte, mediante censimento da realizzarsi all'atto del recepimento delle disposizioni del Piano. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del Piano, sono valide le previsioni non in contrasto con le presenti Norme. Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme vale la definizione di edifici semidiroccati di cui all'Art. 20/2° c..

2. Gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, possono essere utilizzati per funzioni residenziali, di interesse pubblico e sociale, o per funzioni connesse all'attività agricola, nonché per attività agrituristiche o di turismo rurale, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n° 26/94; per essi in particolare si applicano le seguenti disposizioni:

- a) gli edifici classificati come beni culturali, individuati nell'elaborato di Progetto n° 3.a e nella tavola n° 19 delle Analisi, ammettono gli interventi di recupero stabiliti, per il sistema insediativo storico, dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi degli Artt. nn. A-7, A-8 e A-9 dell'Allegato alla L.R. n° 20/2000; tale prescrizione potrà essere modificata soltanto a seguito di verifica dettagliata da parte degli strumenti urbanistici comunali ai fini dell'individuazione, all'interno dei complessi edilizi segnalati dal Piano, degli edifici privi di particolare pregio, per i quali si rimanda alle norme del punto successivo;
- b) i restanti edifici, e quelli eventualmente risultati non classificabili come beni culturali di cui al precedente punto a), possono essere interessati da tutti gli interventi di recupero stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali.

E' inoltre consentito l'ampliamento oltre alla demolizione e ricostruzione di edifici abitativi, esistenti alla data del 31 marzo 2009, aventi una superficie utile lorda comunque non superiore a 350 metri quadrati, qualora per gli stessi siano consentiti, dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, interventi di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia e urbanistica (ai sensi della LR n. 31 del 2002 e smi).

L'ampliamento finalizzato a realizzare un'unica unità immobiliare, anche in sopraelevazione, è ammesso fino ad un massimo del 15 per cento della superficie utile lorda degli edifici abitativi di cui al comma precedente e comunque fino ad un massimo di 50 metri quadrati di superficie utile lorda per l'intero edificio.

- c) secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, ai fini di un miglioramento paesaggistico ambientale, per la contestuale eliminazione di eventuali baracche esistenti possono essere ammessi nuovi edifici rustici di servizio e di ricovero per attrezzi agricoli, costruiti in legno e con Su massima di 12 mq.;

- d) per tutti gli interventi edilizi di cui ai punti precedenti, si applicano i criteri architettonici, le modalità tecnico-costruttive e l'uso dei materiali specificati nel Regolamento del Parco.

3. Gli edifici semidiroccati alla data di approvazione del presente Piano, possono essere recuperati qualora ricadenti nei luoghi interessati dagli eccidi segnalati nell'elaborato di Progetto n° 3.a e nella tavola n° 1 delle Analisi, e utilizzati per funzioni residenziali, di interesse pubblico e sociale, o per funzioni connesse all'attività agricola nonché per attività agrituristiche o di turismo rurale, in conformità a quanto disposto dalla L.R. n° 26/94. Essi potranno anche essere restaurati e ripristinati purché sullo stesso sedime e con le medesime caratteristiche architettoniche, volumetriche e costruttive dei fabbricati originari; la sistemazione dell'edificio e delle aree esterne, nelle quali dovrà essere ubicata la segnalazione di cui al successivo Art. 37, dovrà permettere la chiara percezione dei luoghi come testimonianza degli eventi dei quali si vuole conservare la memoria; dovrà essere inoltre consentita l'accessibilità pubblica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4. Nuove costruzioni sono ammesse per gli usi connessi alla produzione agricola, se ed in quanto finalizzate agli obiettivi per il territorio rurale di cui all'Art. n° A-16 dell'Allegato alla L.R. n° 20/2000; la specifica normativa di attuazione è demandata agli strumenti urbanistici comunali vigenti, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- a) le nuove costruzioni possono interessare esclusivamente: le Aree con finalità produttiva e di tutela naturalistica, di cui all'Art. 30, e le Aree con prevalente funzione produttiva agricola, di cui all'Art. 31 delle presenti Norme; sono fatte salve le previsioni più restrittive degli strumenti di pianificazione sovraordinati riguardanti gli ambiti inclusi nell'area agroforestale dell'Area contigua (ex Pre-Parco);

- b) che non comportino la formazione di nuovi insediamenti, e quindi che le nuove costruzioni siano inserite nell'immediato intorno di siti storicamente insediati, come individuati nella tavola di Analisi n° 17;

- c) che non interessino i crinali orografici individuati nella tavola di Analisi n° 5;

- d) che, nei casi di nuove aziende agricole non presenti alla data di prima adozione del Piano, in quanto interventi significativi in territorio rurale, l'autorizzazione sia subordinata alla presentazione di un Programma di Riqualificazione o Ammodernamento (PRA) e alla necessaria modulistica approvata con la Delibera di Giunta Provinciale n. 572 dell'11 novembre 2008.

- e) che sia rispettato dal PSC quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.5 del PTCP, in relazione all'ammissibilità degli interventi edilizi in ambito rurale. La modalità attuativa per gli interventi classificati come significativi dovrà prevedere l'uso della modulistica approvata con la Delibera di Giunta Provinciale n. 572 dell'11 novembre 2008.

5. Gli strumenti urbanistici comunali ed i Regolamenti Edilizi dovranno dettare precise norme per il corretto inserimento ambientale degli interventi sia di recupero che di nuova costruzione, nel rispetto delle seguenti indicazioni: i materiali da costruzione e le tecnologie utilizzate devono appartenere alla tradizione locale; vanno privilegiati i volumi compatti, con coperture a falde inclinate; in generale, vanno applicate le stesse indicazioni qualitative stabilite, per la Zona di Parco, al precedente Art. 22/5° c.

6. Le destinazioni d'uso consentite, oltre a quelle legittimamente esistenti e non incompatibili, sono in generale quelle di interesse pubblico e sociale, comprese le fattorie didattiche, e quelle residenziali e produttive collegate con la conduzione delle aziende agricole, comprese quelle dell'agriturismo, del turismo rurale e del *bed and breakfast*, come definite dalle leggi vigenti, nei limiti e con i criteri di cui alla L. R. n° 4/09, e meglio specificate negli strumenti urbanistici comunali. Le destinazioni d'uso sono vincolate nell'atto abilitativo.

Art. 33 - Direttive edilizie per le Zone Urbane e per i Nuclei

1. La disciplina urbanistico-edilizia degli interventi relativi alle Zone Urbane, ed ai Nuclei dell'Area Contigua, è demandata agli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle seguenti direttive.

2. Le Zone Urbane individuate e perimetrate negli elaborati grafici di Progetto del Piano sono:

- Sperticano, Panico, Gardelletta-Le Murazze, nel Comune di Marzabotto;
 - Puzza, nel Comune di Grizzana Morandi.
- 3.** All'interno di tali Zone sono compresi gli insediamenti storici classificabili ai sensi degli Artt. A-7 (*Centri storici*) e A-8 (*Insedimenti storici*), nonché gli insediamenti urbani classificabili ai sensi degli Artt. A-10 (*Ambiti urbani consolidati*) e A-11 (*Ambiti da riqualificare*), dell'Allegato alla L. R. n° 20/2000, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali.
- 4.** Per la Zona Urbana di Sperticano gli strumenti urbanistici comunali stabiliranno: la salvaguardia degli edifici individuati come beni culturali nella tavola n° 19 delle Analisi; l'individuazione in posizione opportuna di un parcheggio che serva da interscambio fra le provenienze dalla S.S. Porrettana ed i percorsi pedonali per la Zona del Memoriale.
- 5.** Per l'assetto funzionale del Parco gli strumenti urbanistici comunali stabiliranno: che all'interno della Zona Urbana di Gardelletta e Le Murazze siano previsti una zona di interscambio (parcheggi ed eventuali supporti logistici) per chi proviene dalla Val di Setta, ed un raccordo razionale con i percorsi pedonali che risalgono verso l'interno del Parco partendo dalle due località suddette.
- 6.** Tutti i Centri sopra elencati possono essere interessati da funzioni connesse all'agriturismo ed al turismo rurale, secondo quanto previsto dalla L.R. n° 26/94.
- 7.** Le eventuali nuove costruzioni dovranno essere conformi alla tradizione locale, coerenti con l'esistente, e ben inserite nel paesaggio, per materiali, colori, sagome, altezze, dimensioni e volumi. Nelle zone urbanizzate alla data del 6 settembre 1985 qualunque intervento di trasformazione relativo alle preesistenze insediative è sottoposto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63
- 8.** I Nuclei, costituiti da insediamenti e/o attrezzature di dimensioni più modeste rispetto a quelli richiamati al 2° c., sono:
- Tudiano, Cà Veggetti, Poggio, Veggio, Cà Benassi, Palazzo e Castelvechio, nonché le attrezzature esistenti in località Morazza, nel Comune di Grizzana Morandi;
 - La Quercia, nel Comune di Marzabotto.
- 9.** Per i nuclei di Tudiano, Cà Veggetti, Poggio, Veggio, Cà Benassi, Palazzo, Castelvechio e La Quercia, individuati nelle tavole di Piano, sono ammessi solo gli interventi di recupero stabiliti, per il sistema insediativo storico, ai sensi degli Artt. nn. A-7, A-8 e A-9 dell'Allegato alla L.R. n° 20/2000. In attesa della più precisa individuazione delle parti di valore storico-culturale e delle categorie di intervento ammesse per le diverse strutture esistenti, si applica in salvaguardia quanto previsto dall'Art. 22 del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
- 10.** Per il nucleo de La Quercia si richiede in particolare: la salvaguardia dell'antico casone cinquecentesco e del complesso connesso all'oratorio di S. Antonio; la previsione del parcheggio (vedi Allegato "C" delle presenti Norme) che serva come zona d'interscambio fra le provenienze dalla Val di Setta ed i percorsi pedonali per la zona del Memoriale.
- 11.** Per lo stesso nucleo de La Quercia, in conseguenza del passaggio della "Variante di Valico", che comporta la demolizione di talune unità edilizie ad uso abitativo, si prevede, in conformità alla normativa vigente in materia di ricollocazione di edifici interessati dalla realizzazione di OO.PP, la possibilità del trasferimento di queste e della loro ricostruzione in un'area appositamente destinata, posta in prossimità del nucleo esistente. L'area destinata al nuovo insediamento sarà definita negli strumenti urbanistici del Comune di Marzabotto. Le nuove unità edilizie dovranno comunque essere realizzate in forma aggregata al nucleo esistente, secondo la tipologia tradizionale del borgo rurale. La realizzazione è subordinata all'effettiva demolizione dell'edificio compromesso dalla Variante di Valico. Le modalità di realizzazione delle nuove unità edilizie saranno le seguenti:
- Indice di utilizzazione fondiaria = $U_f = 0,6 \text{ mq./mq.}$,
 - Altezza massima = due piani fuori terra,
 - Caratteristiche architettoniche = conformi al precedente Art. 20/6° c.,
 - Eventuali autorimesse = ricavate entro la sagoma dell'edificio residenziale.
- 12.** Nell'area interessata da attrezzature private, ricreative, sportive, sociali e culturali, in località Morazza nel Comune di Grizzana Morandi, è ammesso, una sola volta, un aumento

pari al 30% della superficie utile esistente alla data di approvazione della presente Variante, a condizione che tale aumento sia esclusivamente finalizzato al completamento ed al miglioramento funzionale ed estetico delle strutture già in essere; con l'intervento di ampliamento dovrà essere realizzato, in posizione appropriata, un parcheggio al servizio dei fruitori del Parco (vedi Allegato "C" delle presenti Norme).

Art. 34 - Zona Fluviale

1. La Zona Fluviale del fiume Reno e del torrente Setta, destinata alla specifica finalità di tutela delle funzioni idrauliche e ambientali dei corsi d'acqua, nonché di tutela e/o ripristino dell'ecosistema fluviale, comprende:

- I) l'alveo del fiume, costituito dall'invaso compreso tra le due prime scarpate significative che lo separano dai terrazzi alluvionali immediatamente adiacenti, come indicato nelle tavole di Piano;
- II) le aree di perialveo, costituite dalle aree adiacenti all'alveo ricadenti su terrazzi fluviali direttamente connessi all'alveo, esondabili e interessate (o interessabili) da vegetazione ripariale (bosaglia e arbusteti a *Salix purpurea* e boschi ripariali ad *Alnus glutinosa*).

2. Per tali aree sono stabilite le seguenti linee di intervento:

I) nell'alveo possono essere realizzate solo le opere previste dai progetti di sistemazione idraulica predisposti dal Servizio Tecnico di Bacino del Reno, secondo le modalità indicate dalla deliberazione G. R. dell'Emilia-Romagna n. 3939/94, salvo eventuale deroga specificatamente motivata da parte del competente Servizio sopra indicato; in particolare: devono essere evitate opere di risezionamento dell'alveo ed opere di difesa trasversale, mentre le opere longitudinali di difesa spondale devono essere realizzate con l'impiego delle tecniche di riqualificazione fluviale o della ingegneria naturalistica; qualora le opere di difesa trasversale si rendano indispensabili per motivati e documentati rischi alla pubblica incolumità e sicurezza, tali opere andranno realizzate secondo le modalità previste dal punto 4.1 della citata Deliberazione, salvo eventuale deroga specificatamente motivata da parte del competente Servizio Tecnico di Bacino del Reno;

II) le aree di perialveo sono destinate al mantenimento ed al ripristino dell'ecosistema fluviale (acqua, flora, fauna); sono quindi vietati tutti gli interventi e le attività che esulano da tali finalità, con esclusione delle opere di sistemazione idraulica predisposte dal Servizio Tecnico di Bacino del Reno ed in particolare gli interventi che comportano impermeabilizzazione del terreno e le attività che comportano spandimento di sostanze inquinanti o asportazione di materiali litoidi; possono essere previste attività di tempo libero, culturali, didattiche o di rilevanza sociale, purché non comportanti impermeabilizzazioni, taglio della vegetazione o alterazioni dell'ambiente fluviale, ed eventuali punti di balneazione non attrezzati; le modalità di svolgimento di eventuali manifestazioni con affluenze elevate, sono stabilite dal Regolamento del Parco.

3. Al fine di attuare le suddette linee d'intervento all'interno delle aree demaniali, i Comuni si avvalgono di quanto disposto dall'Art. 8 della L. n° 37/94. I programmi di gestione del territorio di cui al medesimo articolo, sono sottoposti a preventivo Parere di conformità dell'Ente Parco.

4. Eventuali interventi all'interno della Zona Fluviale o in aree a questa strettamente correlate, necessari per la realizzazione della "Variante di Valico", sono sottoposti a Parere di conformità dell'Ente Parco; per tali interventi è richiesto il miglior inserimento paesaggistico compatibile con le caratteristiche tecniche-costruttive necessarie alla funzionalità delle opere, garantendo comunque la salvaguardia degli assetti fisici e funzionali dell'ecosistema fluviale, particolarmente per quanto riguarda i flussi di materia ed energia lungo l'asta fluviale, come pure garantendo la naturalità delle cenosi ripariali.

5. Tutte le aree interessate dai cantieri della "Variante di Valico" (sia quelle espropriate che quelle temporaneamente occupate), nonché delle opere di cui al 2° c. del presente articolo, sono sottoposte al vincolo di risistemazione obbligatoria secondo le modalità descritte al punto 5 della Delib. G. R. dell'Emilia-Romagna n° 3939/94; dette opere di risistemazione richiedono il Parere di conformità dell'Ente Parco.

6. L'area demaniale nei pressi del Laghetto di Lorianò, ricadente in Area Contigua, potrà essere oggetto di interventi volti a garantire una fruizione collettiva. Tali interventi non potranno prevedere l'impermeabilizzazione del suolo e saranno definiti dall'Amministrazione comunale di Marzabotto nell'ambito dei relativi strumenti urbanistici e nel rispetto dei vincoli esistenti.

Art. 35 - Zona di Transizione alla Zona Fluviale del Setta

1. Rientrano nella Zona di Transizione alla zona Fluviale del Setta (individuata nelle tavole di Piano) le aree ricadenti sui terrazzi fluviali, direttamente connessi all'alveo, che interessano la sinistra idraulica del torrente Setta, e delimitate, sul lato a monte, dalla linea ferroviaria "Direttissima"; queste aree sono attualmente interessate da infrastrutture di diverso peso (linea ferroviaria, Autostrada del Sole, viabilità locale), da edifici addossati alla viabilità locale, da aree residuali in prevalenza agricole.

2. Gli strumenti urbanistici comunali, in accordo con le direttive e le linee d'intervento del presente Piano nonché con quelle del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, prefigurano l'assetto delle aree ricadenti nella Zona di Transizione, anche attraverso progetti di restauro ambientale, sia in rapporto alla zona fluviale (le interrelazioni con la quale vanno definite e valorizzate), sia in rapporto alle infrastrutture presenti o previste; gli eventuali interventi per la realizzazione della "Variante di Valico", nel tratto compreso fra La Quercia e Pian di Setta, devono essere sottoposti a precise verifiche relative all'inserimento ambientale e paesaggistico.

Nella zona di transizione alla Zona fluviale del Setta sono ammessi interventi volti alla fruizione del territorio e delle zone limitrofe (sentieri pedonali, ciclabili ed equestri, parcheggi di ridotte dimensioni e zone attrezzate con panchine e tavoli). Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, commerciale ed industriale o produttivo in generale.

Art. 36 - Zona Archeologica

1. La Zona Archeologica comprende l'intera area sottoposta al vincolo di tutela previsto dal nuovo Codice dei Beni Culturali, ossia l'area interessata dall'insediamento (necropoli ed acropoli) della città etrusca Pian di Misano e dal Museo Nazionale Etrusco P. Aria. Nella Zona Archeologica sono distinte (come indicato nell'elaborato di Progetto n° 3.a):

- I) l'area archeologica, in parte del Demanio dello Stato ed in parte di proprietà privata; l'area demaniale comprende l'area archeologica vera e propria ed il Museo Nazionale Etrusco P. Aria;
- II) l'area museale, compresa fra l'area archeologica vera e propria e la Zona Fluviale, da destinarsi a "museo all'aperto" relativo alle tecnologie etrusche, con specifica finalità didattica e divulgativa.

2. La Zona Archeologica, così come individuata dal Piano nell'elaborato di Progetto n° 3.a, previo inserimento nello strumento urbanistico comunale di Marzabotto, deve essere oggetto di un complessivo Progetto di Intervento Particolareggiato di sistemazione e valorizzazione, da definirsi in rapporto ad uno specifico programma culturale-divulgativo stabilito dall'Ente Parco e dagli altri Enti interessati; va in particolare previsto, previa verifica dello strumento urbanistico comunale, il sistema pedonale che raccorda la Zona Archeologica ai vicini centri abitati (Marzabotto e Pian di Venola) nonché all'*Area di riferimento dei luoghi etruschi*, secondo quanto indicato negli elaborati di Progetto del Piano.

3. Considerate le caratteristiche dell'area di Misa e la competenza/tutela esercitate dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, gli interventi di vario tipo da realizzarsi non sono soggetti al preventivo rilascio del nulla-osta del Parco.

Art. 37 - Zona delle Acque

1. Alla confluenza dei fiumi Reno e Setta, la parte di territorio, individuata nelle tavole di

Piano, ricadente in Zona Fluviale, e parzialmente interessata dal complesso degli impianti di captazione e potabilizzazione dell'acqua (impianti HERA), va destinata, oltre che agli specifici impianti tecnologici suddetti ed a quanto necessario alla loro funzionalità, anche alla creazione di uno specifico "parco-museo delle acque", con la duplice finalità di:

- formare un percorso conoscitivo riguardante le tecnologie dell'approvvigionamento idrico per usi urbani, nelle diverse epoche, valorizzando le strutture esistenti nell'area (tecniche ed opere di età etrusca, strutture e impianti di epoca romana, medioevale e moderna, impianti e tecnologie attuali);
- documentare gli utilizzi dell'acqua a fini produttivi, negli ambiti specifici del fiume Reno (sistema di cartiere, canapiere, ecc.) e del torrente Setta (sistema dei mulini).

2. La Zona delle Acque, così come individuata dal Piano nell'elaborato di Progetto n° 3.a, previo inserimento negli strumenti urbanistici comunali di Marzabotto e di Sasso Marconi, deve essere oggetto di un complessivo Progetto di Intervento Particolareggiato di sistemazione e valorizzazione, da definirsi in rapporto ad uno specifico programma culturale-divulgativo stabilito dall'Ente Parco e dagli altri Enti interessati; per la parte di area appartenente al Comune di Sasso Marconi e risultante fuori dal perimetro del Parco, è necessaria una specifica intesa con lo stesso Comune, in quanto non facente parte del relativo Consorzio di Gestione. La sua attuazione dovrà essere conforme alla disciplina di tutela prevista dagli artt. 4.3 e 4.4 del PTCP.

TITOLO V - NORME COMUNI A PARCO E AREA CONTIGUA (EX PRE-PARCO)

Art. 38 - Segnalazione e accessibilità dei luoghi della memoria

1. Nel Parco e nell'Area contigua (ex Pre-Parco), nell'intorno dei luoghi degli eccidi (cfr. *Carta degli eccidi*, Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto) riportati nell'Elaborato di Progetto n° 3.a e nella Tavola n° 1 delle Analisi, l'Ente Parco, sentiti il Comitato per la ricerca e consulenza storica ed il Comitato Tecnico Scientifico, provvede alla collocazione di un "elemento di riconoscibilità", uguale per tutti, e di un "supporto fisso", durevole nel tempo, portante la descrizione dell'episodio memorabile. Il percorso che collega Creda, Maccagnano, Casetto, La Casella e la Botte dell'ex canapiera di Pioppe di Salvaro, deve essere segnalato come percorso particolarmente significativo nella memoria degli eccidi.
2. Le località e i tracciati significativi della presenza e dell'azione della Brigata Stella Rossa, sono individuati a seguito di documentata ricostruzione storica; l'Ente Parco provvede alla collocazione di specifiche segnalazioni e, se ritenuto opportuno, promuove iniziative che diano testimonianza dell'insorgenza partigiana e ne mantengano viva la memoria.
3. I percorsi che si collegano alla Zona del Memoriale, individuati nell'Elaborato di Progetto n° 4.1, vanno utilizzati come luoghi preferenziali per itinerari della memoria, nei quali sia possibile ripercorrere gli avvenimenti del periodo bellico '43-'45, nell'interconnessione tra assetto insediativo, azioni della Brigata Stella Rossa, eccidi.
4. In tutti i luoghi della memoria richiamati nel presente articolo deve essere assicurata l'accessibilità a chiunque intenda visitarli. Nei casi in cui questo risultato è condizionato dalle limitazioni delle proprietà private, l'Ente Parco si adopera per stabilire le intese necessarie con gli interessati, se del caso facendo ricorso ad opportune forme di convenzionamento con le proprietà stesse per il godimento pubblico delle servitù di passaggio.
5. In considerazione della specifica e rilevante finalità istituzionale del Parco (quale Parco Storico particolarmente dedicato ai luoghi della memoria), l'accessibilità pubblica ai luoghi della memoria individuati dal Piano è per ciò stesso condizione essenziale per l'attuazione del Piano, e quindi gli interventi e le opere necessari per realizzare detta accessibilità ricadono nella fattispecie della pubblica utilità, secondo quanto richiamato al precedente Art. 2/3° c..

Art. 39 - Strutture funzionali del Parco

1. Fanno parte integrante del Parco le seguenti strutture di tipo organizzativo e gestionale, direttamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla L.R. n° 19/89:
 - I) strutture del Memoriale: il complesso di Poggiolo, Casone del Poggiolo e S.Martino, destinato ad accogliere le attività di supporto logistico connesse alla fruizione e gestione del Parco; la Scuola di Pace, nella sua duplice articolazione di osservatorio di ricerca permanente sulle cause dei conflitti, e di laboratorio di educazione alla pace; il fienile della azienda agricola Zanini, utilizzabile per funzioni di servizio o terziarie conformemente alle finalità del Parco;
 - II) strutture di appoggio al Parco, da realizzarsi a Marzabotto ed a Vado, o anche in altre località che risultino importanti in funzione dello sviluppo del Parco e della fruizione del territorio;
 - III) strutture complementari, per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità del Parco, che eventualmente vengano preordinate a tali usi in sede di approvazione dei Progetti di Intervento Particolareggiato per la *Zona degli insediamenti medioevali e dei paesaggi di Morandi* e per la *Zona storica delle Acque*.
2. Le strutture di appoggio al Parco vanno dislocate in modo da fornire i necessari servizi di informazione e divulgazione, sia nella vallata del Reno, sia nella vallata del Setta. Le strutture edilizie necessarie saranno da reperirsi mediante convenzione con i Comuni di Marzabotto e di Monzuno, prioritariamente all'interno di immobili in loro disponibilità e già destinati all'uso pubblico. Nuove costruzioni a servizio del Parco potranno essere realizzate

solo se previste dagli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

3. Si evidenziano inoltre, come strutture indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Parco, anche se gestite da soggetti diversi dall'Ente Parco: i Monasteri di Casetta e Po-della, sedi di riflessione religiosa sorte sul luogo degli eccidi; ed il Centro Morandi, ubicato al Campiario, finalizzato a specifiche iniziative culturali.

Art. 40 - Itinerari di visita

1. Nell'organizzazione complessiva del Parco e dell' Area contigua (ex pre-Parco), sono stati individuati Itinerari di visita aventi la duplice finalità: consentire un'informazione approfondita sulle diverse componenti storiche e naturali del territorio, costituenti la struttura del paesaggio; e promuovere, con la loro organizzazione e fruizione, nuove dinamiche nell'economia dell'area.

2. Gli Itinerari utilizzano tracciati storicamente consolidati, e propongono ciascuno temi di interesse specifico; gli itinerari individuati, riportati negli elaborati di Progetto nn° 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, sono:

- I) Itinerario del Memoriale,
- II) Itinerario per Montovolo,
- III) Itinerario nel paesaggio Etrusco,
- IV) Itinerario naturalistico,
- V) Itinerario della risorsa-acqua,
- VI) Itinerario nei paesaggi di Morandi.

3. Gli Itinerari e i percorsi di cui sopra vanno considerati anche come sistema complessivo, nelle loro interrelazioni, al fine di un'esperienza paesistica d'insieme, ulteriormente estendibile a episodi e sistemi limitrofi.

4. Nei casi in cui lo sviluppo di un Itinerario richieda, per un certo tratto, il ripristino di un percorso dismesso o la formazione di un nuovo percorso, che interferisce con una proprietà privata, l'Ente Parco, ai fini di tale realizzazione, si adopera per stabilire con la proprietà stessa la necessaria servitù di pubblico passaggio, mediante opportuno convenzionamento.

5. Le caratteristiche specifiche dei diversi percorsi, prevalentemente pedonali, dovranno essere opportunamente rapportate alle caratteristiche dei luoghi attraversati ed al carattere di ciascun Itinerario. Per ciascun Itinerario non ancora realizzato sarà predisposto, se ritenuto necessario, un Progetto/Programma a carattere gestionale, con riferimento a:

- modalità attuative delle specifiche prescrizioni (normative e grafiche) del Piano;
- soggetti attuatori (Ente Parco, altri Enti, Associazioni, strutture pubbliche e private competenti sui diversi temi), loro ruolo progettuale e gestionale, relative convenzioni attuative, anche mediante lo strumento del Programma Integrato di cui all'art. 27 della L. n° 142/90 e sue specificazioni regionali;
- criteri preventivi per formulare i bilanci sullo stato di attuazione, nel tempo, del Progetto/Programma, e relative scadenze temporali di verifica;
- priorità, fasi del Progetto/Programma e modalità per la redazione di ulteriori progetti;
- piano finanziario, con eventuali riferimenti a finanziamenti pubblici e comunitari;
- rapporto con gli altri Itinerari e con i loro Progetti/Programmi;
- modalità di monitoraggio degli effetti paesistici indotti.

Art. 41 - Viabilità e parcheggi

1. Nel Piano (elaborato di Progetto n° 3.b), sia nel Parco che nell'Area contigua (ex Pre-Parco), viabilità e parcheggi sono differenziati per caratteristiche ed uso, per rispondere in modo adeguato all'assetto funzionale programmato.

2. Per quello che riguarda la viabilità, sono individuati i seguenti tipi:

- I) viabilità con prevalente funzione di servizio al Parco,
- II) viabilità con prevalente funzione di servizio locale,

- III) percorsi prevalentemente pedonali esistenti,
- IV) percorsi prevalentemente pedonali di progetto

3. Per la viabilità valgono le seguenti disposizioni:

- I) La *viabilità con prevalente funzione di servizio al Parco*, individuata nelle tavole di Piano, è destinata al traffico veicolare dei residenti nell'area e, per suo ruolo specifico, al movimento veicolare degli utenti del Parco, quale elemento di connessione tra la viabilità di fondovalle e le aree di sosta interne al Parco, adiacenti ai principali centri di interesse. Le strade rientranti in questo tipo di viabilità, in gran parte già asfaltate alla data di adozione delle presenti Norme, se necessario sono oggetto di interventi di manutenzione e di ripristino, i quali tuttavia non ne snaturino il carattere semplice di viabilità collinare/montana; gli eventuali manufatti dovranno essere progettati in funzione del minimo impatto e del massimo risparmio di territorio; per rafforzare la finalità di servizio alla fruizione del Parco si individuano, lungo i tracciati e dove possibile, modeste piazzole di sosta veicolare; la viabilità di servizio al Parco prevista dalle tavole di Piano deve essere resa di uso pubblico senza soluzioni di continuità.

- II) La *viabilità con prevalente funzione di servizio locale* è costituita dalla viabilità capillare già esistente, per la quale il Piano non prevede funzioni differenti rispetto a quelle attualmente svolte, di servizio alle residenze ed agli insediamenti presenti. Le strade rientranti in questo tipo di viabilità potranno avere solo gli interventi necessari per assicurarne la percorribilità, senza sostanziali alterazioni della sezione e dei materiali di finitura; è ammessa la modifica del manto stradale nei soli tratti con pendenza superiore all' 11%, purché le caratteristiche dello strato di finitura superficiale, anche se con l'impiego di nuovi materiali, vengano mantenute compatibili ed analoghe a quelle che caratterizzano il tracciato viario; è sempre ammesso l'uso del sistema *Mac Addam* e della metodica con calcestruzzo e ritardante. Non è ammesso l'uso del solo calcestruzzo senza il ritardante. Non è ammessa viabilità di nuovo impianto, aggiuntiva rispetto a quella esistente alla data di adozione del Piano;

- III) I *percorsi prevalentemente pedonali esistenti*, individuati nelle tavole di Piano, hanno come loro specifica finalità la fruizione del Parco nei suoi diversi aspetti; per questo motivo il loro utilizzo è circoscritto a transiti prevalentemente pedonali, ciclabili ed equestri. I percorsi prevalentemente pedonali, a seconda del tipo di utilizzo previsto, si distinguono in due tipi: 1) i sentieri veri e propri percorribili solo pedonalmente; 2) i percorsi a traffico limitato (tratti CaseTerzo-S.Martino; S.Martino-Casaglia; Collinaccia-Stanzano di Sopra; Sperticano-Campitelli), da destinarsi al passaggio pedonale, ciclabile, equestre, nei quali è consentito l'uso veicolare per le sole esigenze dei residenti, dei proprietari di immobili, delle aziende agro-forestali e delle attrezzature presenti lungo il tracciato, per garantire il collegamento carrabile tra il territorio del Comune di Grizzana Morandi e la zona del Memoriale da parte di mezzi all'uopo abilitati dall'Ente Parco e, all'interno della zona del Memoriale, per la fruizione delle strutture presenti da parte di particolari categorie di utenti; le modalità di accesso veicolare a questi percorsi sono definite dal Regolamento del Parco.

- IV) I *percorsi prevalentemente pedonali di progetto*, individuati nelle tavole di Piano, hanno come loro specifica finalità la fruizione del Parco nei suoi diversi aspetti; per questo motivo il loro utilizzo è circoscritto a transiti prevalentemente pedonali, ciclabili ed equestri. I percorsi prevalentemente pedonali di progetto sono sentieri veri e propri il cui uso è definito dal Regolamento del Parco.

4. I percorsi, che generalmente coincidono con tracciati storici, sono costituiti in parte da tratti con buone caratteristiche di percorribilità (attualmente anche veicolare), in parte da tratti di fruibilità esclusivamente pedonale, in parte da tracciati abbandonati da ripristinare; gli interventi devono essere mirati alla salvaguardia ed al recupero dei caratteri originali, dove ancora leggibili (tratti di pavimentazioni, relitti di siepi ecc.), e, più in generale, alla costituzione di una rete complessiva di uso pubblico idonea alla percorribilità pedonale, correttamente rapportata all'ambiente agroforestale (ridotte sezioni, fondo non asfaltato, piantumazioni di alberi e siepi locali dove opportuno, ecc.).

5. Spetta all'Ente Parco realizzare appositi interventi di adeguamento della viabilità esistente alle tipologie e caratteristiche di cui alle presenti Norme ed all'elaborato di Progetto n° 3.b. In particolare, si prevede l'apposizione di segnaletica e di sbarre, la riduzione di sezione di strade, piste o carrarecce classificate come percorsi a traffico limitato, la realizzazione di una carta dei sentieri pedonali del Parco, e, per i percorsi misti a transito veicolare e pe-

donale, la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza dei pedoni. Sui sentieri veri e propri è prevista esclusivamente la manutenzione ordinaria volta alla percorribilità pedonale. Nei casi di strade private di cui si preveda la chiusura con sbarre, sarà comunque assicurato il passaggio pedonale, ciclabile ed equestre; qualora il passaggio si trovi a ridosso delle abitazioni, sarà sostituito con tratto alternativo realizzato a cura del Parco.

6. Per quello che riguarda i parcheggi, sono individuati i seguenti tipi:

- parcheggi di interscambio, ubicati nel fondovalle in adiacenza alle principali arterie stradali, per lo più in corrispondenza dei centri abitati, sono destinati alla sosta veicolare ai bordi del Parco, nei punti dai quali si staccano i percorsi pedonali che si addentrano all'interno del Parco stesso;
- parcheggi a servizio delle attrezzature, in adiacenza alle principali attrezzature del Parco.

7. La progettazione esecutiva dei parcheggi dovrà conseguire il corretto inserimento ambientale, attraverso il controllo dell'ubicazione, della dimensione e delle caratteristiche costruttive (fondo permeabile, opportuno ombreggiamento con essenze vegetali); non dovranno essere previsti consistenti movimenti di terra, tali da alterare significativamente la morfologia dei luoghi e da comportare la realizzazione di rilevanti opere di sostegno.

8. Le localizzazioni ed il numero dei posti-auto individuati per i parcheggi nell'Allegato "C" delle presenti Norme, sono da ritenersi indicativi fino alla redazione dei progetti esecutivi.

Art. 42 - Recinzioni

1. Le recinzioni dei campi coltivati (con esclusione delle capezzagne) e delle pertinenze degli edifici sono ammesse previo rilascio di Nulla-osta dell'Ente Parco, per la verifica di conformità con gli obiettivi di tutela e di protezione degli *habitat*, dei popolamenti animali, degli aspetti paesaggistici e di fruibilità del Parco.

2. Sono ammesse le recinzioni dell'area di pertinenza delle abitazioni, in quanto non costituiscano ostacolo per il transito della fauna selvatica. Le modalità di realizzazione prevedono: siepi vive con alberi e/o arbusti, scelti tra le specie indicate al successivo Art. 61, stacciate in legno o in pali metallici, anche con interposti fili metallici o rete a maglie larghe di colore verde, e comunque tali da non produrre disturbo sotto l'aspetto paesaggistico a seconda delle particolarità del contesto. In generale l'altezza massima per le recinzioni è di mt. 1,60. E' consentito discostarsi dalle modalità di realizzazione sopra descritte qualora ciò sia necessario per conformarsi a specifiche disposizioni regolamentari o normative di settore, ferma restando l'indicazione del colore verde ai fini di un migliore inserimento nel contesto

3. Per i complessi turistici all'aria aperta (campeggi), allo scopo di assicurare il controllo e la riservatezza, devono essere realizzate recinzioni perimetrali opache e continue di altezza pari a mt. 1,80, come previsto dalla L.R. n° 16/05.

4. La chiusura dei fondi non è ammessa. Potranno essere recintati singoli appezzamenti purché vengano lasciate aperte le capezzagne e le altre vie di transito (per la fauna selvatica e per la fruizione del Parco), in modo da non produrre discontinuità sotto l'aspetto ecologico e fruitivo. Le modalità di realizzazione ammesse sono le stesse indicate al precedente 2° c. Per prevenire i rischi di danni alle attività agricole da parte della fauna selvatica sono ammesse recinzioni elettrificate o a rete (a maglia con lato minore non inferiore a 10 cm.).

Art. 43 - Impianti tecnologici

1. I progetti relativi agli impianti tecnologici ricadenti nel Parco e nell'Area contigua -ex Pre-Parco- (linee per il trasporto dell'energia e dell'acqua, per la trasmissione delle informazioni, per la raccolta e lo smaltimento dei reflui, impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento), esterni o interrati, sono sottoposti a Nulla-osta da parte dell'Ente Parco. A tal fine, l'Ente Parco verifica sia l'effettiva possibilità della loro realizzazione, sia l'impatto prodotto sull'ambiente, dal punto di vista paesaggistico e dei condizionamenti indotti sull'assetto idrogeologico. I progetti delle opere ammissibili devono essere accompagnati da uno studio di impatto ambientale che documenti come le soluzioni proget-

tuali adottate siano volte a ridurre o a compensare tale impatto. Si applicano comunque le seguenti limitazioni.

2. Nelle zone di tipo “B” classificate ai sensi dell’Art. 25 della L.R. n° 06/05, individuate nelle tavole di Piano, le reti tecnologiche di cui al 1° c. sono ammesse solo se interrato, limitatamente ad impianti di rilevanza locale. E’ ammesso il rinnovo di impianti esistenti, anche non interrati, con esclusione di tracciati lungo le linee di massima pendenza.

3. Nelle zone di tipo “C” classificate ai sensi dell’Art. 25 della L.R. n° 06/05, individuate nelle tavole di Piano, eventuali infrastrutture di rilevanza maggiore di quella di servizio locale sono ammesse solo se previste da appositi strumenti di pianificazione nazionali o regionali.

4. Le infrastrutture per la trasmissione e ricezione via etere di informazioni, suoni, immagini e dati, sono ammesse unicamente nelle zone di tipo “C” del Parco e nell’Area contigua (ex Pre-Parco).

5. Nel caso di rinnovo di linee elettriche o di nuove linee non interrate, si dovrà impiegare unicamente cavo di tipo *elicord*.

6. I nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, sono ammessi solo se rispondenti ai requisiti della Legge regionale n.19/2003 “Norme in materia di riduzione dall’Inquinamento luminoso e di risparmio energetico”, della Direttiva applicativa di cui alla DGR 2263/2005 e della Circolare esplicativa delle Norme, di cui alla Determinazione del Direttore Ambiente n. 14096/2006 e s.m.i. Costituendo tutto il territorio del Parco “Zona di Protezione dall’inquinamento luminoso” (art. 3 della direttiva) in base ad indirizzi di buona amministrazione, anche gli impianti di illuminazione già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, devono essere messi a norma (art. 4 della direttiva).

Art. 43 bis – Sportello Unico per le Attività Produttive

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l’unico referente per l’impresa che necessita di autorizzazioni per l’esecuzione di progetti relativi ad interventi, impianti, opere ed attività effettuate ai sensi del DPR 447/98 e ss.mm.ii.. Spetta a tale soggetto richiedere all’Ente Parco i necessari nulla-osta.

Art. 44 - Tutela di corsi d’acqua e sorgenti

1. Nei corsi d’acqua individuati nella cartografia aerofotogrammetrica di base alla scala 1:10.000 (corsi d’acqua con significativa area d’alveo attivo), ricadenti nella Zona Agroforestale del Parco e ed in quella dell’ Area contigua (ex Pre-Parco):

a) - sono vietati trasformazioni, manomissioni, immissioni di reflui non depurati, e scarico di materiali;

b) - sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle opere idrauliche eventualmente esistenti, ed alla realizzazione delle opere previste nei Piani e Programmi approvati dall’Ente Parco;

c) - sono ammessi gli interventi di “riqualificazione fluviale”, aventi come obiettivo il miglioramento dello stato ecologico del fiume, e delle relative funzioni ecosistemiche, secondo le “buone pratiche” di riqualificazione accreditate;

d) - l’eliminazione di piante e arbusti, di depositi di sovralluvionamento, ed eventuale riprofilatura dell’alveo possono essere eseguiti solo nei casi di grave e documentata ostruzione al deflusso delle acque, e comunque senza alterare l’ambiente fluviale, adottando, per quanto applicabili, le modalità di intervento descritte nel Disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi d’acqua in Siti Natura 2000, approvato con deliberazione di G.R. n. 667 del 18 maggio 2009 e le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica approvate con deliberazione di G.R. n. 246 del 5 marzo 2012.

2. Tutte le sorgenti naturali esistenti nelle Zone di Parco e di Area contigua (ex Pre-Parco), devono essere tutelate nella loro integrità; e pertanto:

- ogni azione di captazione, o di uso anche solo temporaneo, che richieda la derivazione delle acque sorgive in altre destinazioni che non siano quelle proprie della sorgente, deve essere autorizzata dall'Ente Parco, ai sensi dell'Art. 25/2° c. della L. n° 36/94;
- l'Ente Parco, sentita l'Autorità di Bacino, dovrà attivare, ai sensi dell'Art. 25/1° c. della L. n° 36/94, il censimento e la catalogazione di tutte le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, e che quindi non possono essere captate;
- in tutti i casi, le captazioni delle sorgenti non devono essere totali: una parte dell'acqua sorgiva deve essere rilasciata nel luogo di naturale emergenza, per l'eventuale uso pubblico e per il mantenimento, almeno parziale, delle funzioni che essa svolge; il rilascio dell'acqua utilizzata dovrà avvenire, ove tecnicamente possibile, entro la medesima unità idrografica in cui è situata la sorgente, o almeno in quella di ordine gerarchico immediatamente superiore.

Art. 45 - Aree attrezzate per il campeggio_

1. I campeggi esistenti alla data di adozione del Piano seguono la disciplina urbanistica vigente, salvo quanto disposto ai commi seguenti, e quanto eventualmente meglio specificato dal Regolamento del Parco.

2. L'Ente Parco predispose un apposito Piano per le aree attrezzate per il campeggio e per i punti di osservazione della fauna del Parco.

3. All'interno della zona C del Parco e dell'Area contigua (ex Pre-Parco) sono ammissibili i seguenti tipi di aree attrezzate per il campeggio:

- I) *Complessi turistici all'aria aperta*, di cui alla L.R. n° 1/85;
- II) *Piccole aree attrezzate per il campeggio*, finalizzate alla fruizione della zona del Memoriale di cui al precedente Art. 14 e degli Itinerari di visita di cui al precedente Art. 34 (con spazi atti ad ospitare un massimo di 30 persone);
- III) *Piazzole per tende*, connesse ad attività di turismo rurale ed agriturismo di cui agli Artt. n° 2 e 10 della L.R. n° 26/94.

4. L'ubicazione delle aree per il campeggio deve rispondere ai seguenti requisiti:

- I) i complessi turistici all'aria aperta possono essere localizzati esclusivamente nella Zona di Area contigua (ex Pre-Parco), preferibilmente nelle aree di fondovalle, in prossimità delle principali vie di comunicazione che garantiscono l'accessibilità al Parco;
- II) le piccole aree attrezzate possono interessare, oltre alle aree aperte adiacenti al Poggio, la cui progettazione compete al Progetto di Intervento Particolareggiato di cui all'Art. 14, solo aree localizzate in prossimità degli Itinerari di visita previsti dal Piano, privilegiando quelli di crinale, e nel rispetto delle seguenti caratteristiche: le aree devono essere pianeggianti ed a ridotto rischio d'incendio; la sistemazione delle aree non deve comportare sbancamenti superiori al metro di profondità e disboscamenti; le strutture di servizio ai campeggi vanno collocate, quando possibile, all'interno di edifici esistenti.

5. Nel caso di complesso turistico all'aria aperta già esistente e recepito dal Piano (in località Cà le Scope), sono ammessi gli ampliamenti per l'adeguamento igienico-sanitario, per la messa a norma degli impianti e per la qualificazione dell'offerta dei servizi, come previsto dalla L.R. n° 16/2004 (All. A).

6. Esclusivamente per la qualificazione dei servizi connessi alle attività di accoglienza, di agriturismo, di turismo rurale, come previsto dalla legislazione in vigore, sono ammesse piscine di modeste superfici e profondità (h=1,50), prefabbricate e interrato purché:

- non prevedano opere edilizie che possano configurare una volumetria (tutti i servizi e gli eventuali locali di depurazione dovranno essere ricavati all'interno dei fabbricati esistenti senza previsione alcuna di aumento di superficie);
- siano facilmente smontabili;
- gli eventuali rivestimenti, interni e fuori acqua, dovranno integrarsi con l'ambiente circostante per quanto concerne il colore;
- la depurazione avvenga con metodi naturali (ossigenazione) o a mezzo di fitodepurazione;
- la richiesta sia accompagnata da uno studio di incidenza, con l'indicazione delle opere

- di compensazione;
- in caso di cessazione dell'attività, sia previsto un piano per la rimessa in pristino.
7. Eventuali nuovi complessi turistici all'aria aperta, di cui alla L.R. n° 16/2004, possono essere proposti soltanto mediante presentazione di Piano Urbanistico Attuativo ai sensi della L. R. n° 20/00.

Art. 45 bis – Ricovero attrezzi in aziende agricole prive dei requisiti di Imprenditore agricolo

Salvo quanto previsto agli artt. 20, c. 3. lettera “c” e 32, c. 2. lettera “c”, nelle zone C e nell'Area Contigua è ammessa la realizzazione di ricoveri attrezzi a servizio di aziende agricole prive dei requisiti di Imprenditore agricolo così come definito dal D.Lgs. 228/2001, al fine di consentire una manutenzione delle aree agricole destinate a colture realmente esistenti.

Tali strutture sono soggette alle seguenti limitazioni:

- SAU minima: 10.000 mq;
- Superficie coperta = sino ad un massimo di 8 mq;
- Altezza massima al colmo = 3,5 m.

Le strutture dovranno essere realizzate in legno con tetto a due falde, prive di allacciamento ai servizi di rete e dovranno essere collocate in prossimità degli edifici rurali esistenti.

In assenza di questi la struttura dovrà essere posizionata in luoghi a ridotta visibilità e sempre ai margini degli appezzamenti coltivati e raggiungibile attraverso viabilità podereale esistente, senza prevederne di nuova.

Le caratteristiche degli elementi di fondazione, di struttura verticale e orizzontale, di tamponamento, come pure le caratteristiche dei materiali utilizzati e quelli di illuminazione ed areazione, devono essere strettamente pertinenti alle necessità determinate dall'uso agricolo e non devono prestarsi a possibilità di trasformazioni d'uso, il quale non risulta ammissibile.

Art. 46 - Discariche e cave

1. In tutte le Zone del Parco e dell'Area contigua (ex Pre-Parco), in conformità a quanto disposto dall'Art. 25/ 4° c. della L.R. n° 06/05, è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti o comunque l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi e di qualsiasi altro tipo.

2. Nella Zona di Parco, in conformità a quanto disposto dall'art. 25/5° c. della L.R. n° 06/05, è vietato l'esercizio di attività estrattive, anche se previste da Piani delle Attività Estrattive regolarmente vigenti.

3. Nella Zona di Area contigua (ex Pre-Parco) non sono previste né ammesse nuove attività estrattive.

Art. 47 - Gestione della fauna nel Parco e nell'Area contigua (ex Pre-Parco)

1. Tutta la fauna è protetta, e non è ammessa l'attività venatoria, ad eccezione di quanto stabilito dal successivo Art. 51 limitatamente alla Zona di Area contigua (ex Pre-Parco).

2. La gestione del patrimonio faunistico si pone come obiettivo il raggiungimento della massima biodiversità possibile, nel rispetto delle potenzialità naturali dell'area. Tale fine è perseguito tramite interventi di assestamento e controllo dell'evoluzione naturale degli *habitat* e delle zoocenosi.

3. Le specie elencate nell'Allegato "B" alle presenti Norme, anche se non protette da strumenti legislativi internazionali, nazionali o regionali, sono particolarmente protette dall'Ente Parco, in quanto significative in relazione agli *habitat* esistenti.

4. L'Ente Parco promuove la realizzazione di studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico locale, con particolare riferimento alle specie protette, minacciate, rare o in regressione sul territorio europeo, nazionale o regionale, nonché a quelle di cui al precedente 3° c.
5. L'Ente Parco promuove ricerche ed attività per la valutazione di eventuali interventi di riequilibrio, ripopolamento e reintroduzione di specie considerate di interesse conservazionistico; tali interventi sono di esclusiva competenza dell'Ente Parco, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, e di quanto stabilito dal Regolamento del Parco. I progetti di intervento sono sottoposti a parere vincolante del Comitato Tecnico Scientifico, che vigila sulla loro attuazione.
6. L'Ente Parco conduce, con cadenze periodiche indicate dal Regolamento (oppure su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico), campagne di rilevamento, sia della consistenza dei popolamenti che della localizzazione, dei siti di nidificazione dei rapaci, nonché dei nidi, delle tane e dei siti riproduttivi delle specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle specie elencate dalle Dir. CEE n° 79/409 (modificata dalla Delib. CEE n° 91/244) e n° 92/43, come pure alle specie protette, minacciate, rare o in regressione sul territorio europeo, nazionale o regionale.
7. L'Ente Parco, nel caso ne ravvisi la necessità, può predisporre progetti per la prevenzione e la limitazione dei danni alle colture da parte della fauna, in particolare degli ungulati. Tali progetti sono sottoposti al parere del Comitato Tecnico Scientifico, e prevedono come opzione preferenziale interventi di dissuasione che abbiano il minimo impatto sugli altri gruppi faunistici. Esulano da tale ambito gli eventuali interventi di prelievo o abbattimento a carico degli ungulati, i quali siano stati sottoposti al parere dell'INFS ai sensi delle norme vigenti una volta approvati dal Comitato Esecutivo.
8. Il controllo della fauna selvatica nel Parco viene effettuato a norma dell'Art. 37 della L.R. 06/05 e dell'Art. 16 della L.R. n° 8/94 e s.m., secondo le modalità previste dal Regolamento del Parco.

Art. 48 - Prescrizioni per la tutela della fauna nel Parco e nell'Area contigua (ex Pre-Parco)

1. E' vietato compiere attività che possano arrecare disturbo alla fauna, in particolare durante il periodo riproduttivo.
2. E' vietato asportare, occultare o spostare le spoglie, in tutto o in parte, degli animali deceduti per cause naturali o accidentali; chiunque rinvenga tali spoglie deve darne immediata comunicazione all'Ente Parco, cui spetta ogni decisione in merito.
3. Chiunque rinvenga animali feriti, deve darne immediata comunicazione all'Ente Parco, che a sua volta attiva il Servizio di recupero animali feriti della Provincia, cui competono i necessari interventi; nei casi di animali feriti durante le azioni di controllo, gli interventi sono di diretta competenza dell'Ente Parco.
4. Il Regolamento del Parco disciplina le attività consentite anche in funzione delle esigenze di tutela della fauna.
5. Il sorvolo del Parco da parte di velivoli motorizzati è proibito, fatta eccezione per i casi di emergenza (attività di spegnimento incendi o di protezione civile) indicati dal Regolamento, a norma dell'Art. n° 11/3° c. lett. h) della L. n° 394/91. E' consentito il sorvolo con mezzi non motorizzati (parapendio o deltaplano), i quali tuttavia si possono alzare in volo soltanto dalle aree di Area contigua (ex Pre-Parco) espressamente indicate dal Regolamento del Parco.
6. Le zone circostanti i siti di nidificazione dei rapaci diurni e notturni, le zone di tane di tasso, nonché i siti di nidificazione o le tane delle specie di cui al 3° c. del precedente Art. 47, sono sottoposte a tutela e conservazione, nei modi indicati dal Regolamento del Parco.
7. In casi eccezionali, a giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, gli interventi di forestazione e le pratiche agricole possono essere limitati da particolari indicazioni volte a salvaguardare la tranquillità dei siti di cui al precedente c. 6; tali indicazioni possono prevedere anche il divieto all'esecuzione degli interventi, e la corresponsione di eventuali indennizzi.
8. Ai fini della tutela delle specie ittiche, valgono le seguenti prescrizioni:

- l'attività alieutica è consentita esclusivamente nelle acque del fiume Reno e del torrente Setta; negli altri torrenti interni al Parco non sono ammesse pesca e ripopolamento, e dovrà inoltre essere favorita la risalita delle specie ittiche dai corsi d'acqua principali;
- non è consentito l'uso del cobite (*Cobitis taenia*) come esca, poichè questa è specie da tutelare secondo le norme della Dir. CEE n° 92/43;
- non è consentito l'uso di esche vive costituite da specie ittiche alloctone, per evitare l'ampliamento del loro areale;
- è richiesta la collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, ai fini della individuazione e tutela delle aree di frega delle specie tutelate ai sensi della Dir. CEE n° 92/43, dei Regolamenti Regionali e del Regolamento del Parco, con particolare riferimento alle specie endemiche.

Art. 49 - Sviluppo del patrimonio faunistico nel Parco e nell'Area contigua (ex Pre-Parco)

1. L'Ente Parco, al fine di favorire lo sviluppo quali-quantitativo del patrimonio faunistico del territorio, promuove i seguenti interventi:

- collocamento di nidi artificiali, per favorire ed accelerare la colonizzazione da parte di specie di uccelli *hole depending*, ed in particolare nidi a cassetta o tronchetto per allocco, assiolo, picchio muratore, paride, rampichino, upupa e torcicollo; nelle aree agricole e/o forestali di aziende private il collocamento dei nidi avverrà previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo;
- semina di colture a perdere per fini alimentari e/o di rifugio e nidificazione;
- predisposizione di punti di abbeverata, che possono coincidere con interventi di ripristino di *habitat* acquatici per l'erpetofauna;
- ripristino degli elementi del paesaggio di valore ambientale, faunistico e culturale quali, ad esempio, le siepi, i filari alberati, i piccoli boschetti, i grandi alberi isolati, nel rispetto dei caratteri del paesaggio agroforestale tradizionale;
- creazione di prati polifiti, o messa a coltura dei terreni secondo una distribuzione il più possibile frammentata;
- attivazione di interventi di ricostituzione di *habitat* volti a favorire la ricolonizzazione di specie localmente estinte.

2. L'Ente Parco, su parere del Comitato Tecnico Scientifico, predispone interventi e programmi di gestione, anche poliennali, per la conservazione e il miglioramento qualitativo e quantitativo del patrimonio faunistico del Parco, o volti a favorire la ricolonizzazione del territorio da parte di specie storicamente presenti, ma localmente estinte.

3. L'Ente Parco, in attuazione dell'accordo agro-ambientale, sperimenta misure di attenzione specifica da adottare durante le operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi e di mietitrebbiatura dei cereali (sollevamento delle barre falcianti, sistemi di allontanamento dei selvatici prima o durante le lavorazioni, posticipo del taglio, ecc.), al fine di salvaguardare i siti di nidificazione di specie come l'albanella minore o il succiacapre, ed i cuccioli di capriolo, nonché per il posticipo, per quanto possibile, dell'aratura e dell'interramento delle stoppie.

4. L'Ente Parco può provvedere direttamente all'affitto o all'acquisizione di terreni da destinare a interventi o sperimentazioni di recupero ambientale a fini faunistici.

5. La realizzazione di punti di osservazione della fauna è ammessa esclusivamente per motivi connessi con lo studio, la didattica e la gestione faunistica.

Art. 50 - Norme speciali per gli ungulati

1. Il ripopolamento di tutte le specie di ungulati è vietato; sono ammessi eventuali interventi di riequilibrio delle popolazioni, attuati secondo i criteri indicati al precedente Art. 47, e come di seguito specificato.

2. Ai fini del controllo delle popolazioni di ungulati, l'Ente Parco può intervenire, secondo quanto disposto dall'Art. 22/6° c. della L. n° 394/91 e dall'Art. 37 della L.R. n° 06/05, me-

dante prelievi selettivi. Tali prelievi sono attuati preferibilmente tramite catture, ma anche tramite abbattimenti. Scopo degli interventi di controllo è la diminuzione della densità del cinghiale e di altre specie, quando ne sia dimostrata l'eccessiva presenza secondo i risultati di studi specifici condotti dal Parco, o da altri Enti ed Istituti (Regione, Provincia ed INFS) se ritenuti rilevanti dal Parco.

3. L'Ente Parco commissiona progetti volti alla conoscenza della consistenza reale delle popolazioni di ungulati nel Parco e nell'Area contigua (ex Pre-Parco), ed al loro monitoraggio. Tutti gli interventi, i piani e i progetti per la gestione di questo gruppo faunistico devono essere basati sugli studi suddetti, ed essere comunque sottoposti al parere del Comitato Tecnico Scientifico.

4. Gli interventi gestionali a carico delle popolazioni di ungulati sono sottoposti a verifica periodica dell'efficacia, con le modalità previste dal Regolamento. L'Ente Parco pubblica annualmente i dati in suo possesso riguardanti la gestione faunistica degli ungulati.

Art. 51 - Attività venatoria, solo nell'Area contigua (ex Pre-Parco)

1. Nell'Area contigua (ex Pre-Parco) la fauna è protetta, ed il prelievo venatorio è ammesso solo secondo quanto disposto dal Regolamento del Parco, e nel rispetto della L.R. n° 8/94.

2. Il Regolamento del Parco disciplina l'attività venatoria secondo modalità, forme e tempi che non risultino pregiudiziali nei confronti delle zoocenosi del Parco, nonché delle attività turistiche, escursionistiche e di commemorazione storica. Ove sia consentita, l'attività venatoria deve avvenire nel rispetto delle norme della Dir. CEE n° 79/409 e, per quanto riguarda la definizione dell'elenco delle specie cacciabili, la scelta deve essere limitata alle specie stanziali.

2. Non è consentita l'attività di addestramento dei cani da caccia.

3. I piani ed i programmi relativi agli istituti di cui agli Artt. 30 e 43 della L.R. n° 8/94, sono redatti in conformità alle presenti Norme ed a quelle del Regolamento del Parco, nonché del Piano Faunistico Provinciale di cui all'Art.7 della citata L.R. n° 8/94. Tali piani e programmi sono sottoposti a Parere di Conformità dell'Ente Parco, in osservanza dell'Art. 39 della L.R. n° 06/05.

4. Eventuali ripopolamenti con specie di interesse gestionale dovranno essere effettuati secondo le modalità del Regolamento del Parco, ed essere sottoposti al Nulla-osta rilasciato dall'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

5. La normale attività di vigilanza del Parco e il controllo della fauna selvatica vengono condotti anche nei territori pianificati ai sensi degli Artt. 30 e 43 della L.R. n° 8/94.

6. All'interno dell'*Azienda Faunistica Venatoria di San Silvestro*, l'Ente Parco realizza i censimenti di cui sopra e gli interventi di controllo della fauna selvatica. Spetta all'Ente Parco individuare, coordinandolo con quanto programmato per il resto del territorio, il numero di capi di ungulati da prelevare in attività venatoria e di controllo. Il concessionario dell'*Azienda Faunistica Venatoria* relaziona, al termine di ogni annata venatoria, sull'andamento degli abbattimenti realizzati in caccia, specificando il numero di capi abbattuti per ogni specie ed il numero di persone che sono state autorizzate a cacciare. Anche all'interno dell'*Azienda Faunistica Venatoria* vale il principio della caccia programmata, con un numero di cacciatori non superiore a quello previsto nel regolamento per l'attività venatoria nell'Area contigua (ex pre-parco). Ogni cacciatore presente nell'*Azienda Faunistica Venatoria* dovrà essere dotato di tesserino rilasciato dall'Ente Parco. Il concessionario provvederà ad acquistare i predetti tesserini prima dell'inizio dell'attività venatoria. All'interno dell'*Azienda Faunistica Venatoria di San Silvestro*, valgono le norme riportate nel Regolamento per l'attività venatoria nell'Area contigua (ex pre-parco).

Art. 52 - Monitoraggio

1. L'Ente Parco potrà promuovere un programma di monitoraggio delle risorse ambientali del Parco, con specifico riferimento all'assetto vegetazionale, all'assetto faunistico ed all'assetto idrogeologico.

2. Il monitoraggio dell'assetto vegetazionale è effettuato sia attraverso periodiche fotografie aeree (ogni 4-5 anni) dell'intera area del Parco e dell'Area contigua (ex Pre-Parco), sia attraverso il controllo annuale di ambiti circoscritti di ampiezza adeguata, scelti come campioni rispettivamente delle *Aree con finalità di tutela naturalistica e di protezione idrogeologica*, delle *Aree caratterizzate da emergenze vegetazionali*, delle *Aree boscate con finalità produttiva e di tutela naturalistica*, nonché delle *Aree con prevalente funzione produttiva agricola*.

3. Il monitoraggio dell'assetto idrogeologico, riguardante sia le componenti sia gli agenti che presiedono allo svolgimento dei processi morfodinamici, è finalizzato all'individuazione di corrette scelte di governo del territorio, ed alla previsione e controllo degli effetti indotti da tali scelte. Il monitoraggio dovrà essere effettuato sia attraverso il controllo relativo alle utilizzazioni del suolo, sia attraverso la valutazione dei flussi di materia, utilizzati nel Piano per definire le zone di disequilibrio e conseguentemente le politiche di gestione territoriale.

4. Il controllo relativo alle utilizzazioni del suolo sarà effettuato attraverso foto aeree, associate a controlli a terra, che annualmente permettano di individuare: i campi incolti, l'ampiezza delle ceduzioni, il rispetto del vincolo idrogeologico, l'attivazione di nuovi movimenti di massa o la riattivazione di altri più vecchi, le modificazioni nelle geometrie dei versanti, lo stato di evoluzione del degrado, l'uso reale del suolo, ecc..

5. La valutazione dei flussi di materia dovrà essere attuata, previa individuazione di un bacino di riferimento (in particolare il bacino del rio Sabbioni), attraverso:

- rilevamento e registrazione automatica dei parametri climatici (almeno temperatura, precipitazioni, vento), sul crinale principale e nel fondovalle, in due stazioni collocate in base a valutazioni e studi specifici;

- registrazione automatica dei parametri idraulici (previa realizzazione di una sezione di deflusso obbligata a profilo noto), alla chiusura della valle, prima del suo sbocco sui terrazzi alluvionali del Reno;

- monitoraggio dei parametri relativi al trasporto fluviale (trasporto in forma solida sia sul fondo che in sospensione, trasporto in soluzione) e di quelli indispensabili per effettuare bilanci a livello di microbacino, compatibilmente con la disponibilità di risorse.

4. Il monitoraggio della gestione faunistica nelle zone del Parco viene attuato con le seguenti modalità:

- L'Ente Parco predisporre idonee schede di osservazione faunistica, che potranno essere compilate sia dal personale che da altri soggetti;

- L'Ente Parco tiene uno schedario computerizzato aggiornato di tutta la fauna presente sul suo territorio;

- L'Ente Parco provvede all'aggiornamento dell'inventario faunistico dei vertebrati e di ogni altro gruppo faunistico ritenuto importante dal Comitato Tecnico Scientifico;

- L'Ente Parco pubblica periodicamente tutti i dati relativi alla situazione faunistica esistente, con particolare riferimento ai vertebrati, ai livelli numerici e di densità, nonché agli areali abitati; ogni tre anni pubblica un resoconto sulla gestione faunistica effettuata;

- L'Ente Parco tiene uno schedario computerizzato dei danni inferti dalla fauna, delle zone a rischio faunistico nonché delle località in cui l'influenza antropica sulla fauna è più elevata;

- Il Comitato Tecnico Scientifico convalida l'elenco delle specie per le quali sono effettuati i censimenti periodici;

- Per ogni animale catturato o rinvenuto, sia casualmente che in seguito a prelievo, viene formulata una scheda di valutazione contenente almeno il sesso, l'età, i dati biometrici (peso vuoto e/o pieno, misure di lunghezza, etc.) e veterinari essenziali specifici (cfr. Piano Faunistico Provinciale e schede dell'INFS); tali informazioni riguardano comunque tutte le specie ritenute di una certa importanza;

- L'Ente Parco dispone inoltre, nel periodo primaverile-estivo, controlli finalizzati in tutte le principali aree interessate da visitatori.

5. Il monitoraggio della gestione faunistica nelle zone dell' Area contigua (ex Pre-Parco) è sostanzialmente analogo a quello nelle Zone del Parco. Le informazioni sono raccolte per

tutte le specie cacciate, come indicato nella Relazione faunistica del Piano. Per quanto non contenuto nel presente articolo, si fa comunque riferimento alle indicazioni delle relazioni faunistiche allegata al Piano (cfr.: *Indagine faunistica sul comprensorio di Monte Sole, prime osservazioni*, S. Mattioli, R. Tinarelli, A. Serra; e *La salvaguardia e la gestione della macrofauna nel Parco Storico di Monte Sole*, F. Perco).

6. Per ognuna delle attività precedentemente richiamate nel presente articolo, il Parco potrà usufruire della collaborazione del personale della Provincia. L'effettiva attuazione delle attività stesse da parte del Parco è comunque subordinata alla presenza, nella struttura gestionale del Parco, di almeno due figure di guardia-parco necessarie per svolgere e coordinare detti compiti.

Art. 53 - Conservazione degli habitat naturali

1. Ai fini della conservazione degli *habitat* naturali e degli *habitat* delle specie di cui agli Allegati I e II della Dir. CEE n° 92/43, i siti proposti per la costituzione della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC) di cui agli Artt. 3 e 4 della Direttiva citata, sono sottoposti a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino, in relazione ai possibili rischi di degrado e distruzione.

2. I siti designati come Zone Speciali di Conservazione ZSC, ai sensi dell'Art.4/4° c. della citata Direttiva, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie, anche in recepimento di disposizioni statali e comunitarie allo scopo emanate.

3. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale ZPS di cui alla Dir. CEE n° 79/409, Art. 4/1° c.

4. Le opportune misure per la conservazione dei siti di cui ai commi precedenti, sono individuate dal Piano di Gestione del SIC Monte Sole, che provvede anche ad indicare gli interventi da realizzare a tal fine in via prioritaria.

5. Il Parco provvede, anche in coordinamento ed in concorso con altri soggetti, ad individuare gli interventi per la conservazione e gestione delle ZSC e delle ZPS, attraverso progetti eleggibili ai contributi comunitari sul Regolamento LIFE n° 1973/92/CEE, e sue modificazioni.

6. Nel Sito di Interesse Comunitario SIC di Monte Sole, IT 4050003 di cui alla Del. G.R. 1242 D2, individuato e classificato ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, e facente parte della Rete natura 2000, si applicano tutte le prescrizioni contenute nel relativo Piano di Gestione approvato.

7. Rispetto alla tutela degli habitat d'interesse ai fini della Rete Natura 2000, le Misure generali di Conservazione della Regione Emilia-Romagna, oltre alle Misure specifiche del SIC Monte Sole derivanti dallo studio "Realizzazione delle misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000", finanziato dal PSR 2007-2013 – Misura 323, al momento della loro approvazione diverranno automaticamente parte integrante delle presenti Norme, ed alle stesse si farà riferimento nell'ambito del procedimento di rilascio nulla-osta.

Art. 54 - Tutela e conservazione delle specie floristiche del Parco

1. Le specie floristiche contenute nel seguente elenco sono particolarmente protette nel territorio del Parco; detto elenco può essere aggiornato e maggiormente articolato nel Regolamento del Parco, che ha il compito di precisare anche le forme di tutela più appropriate. Delle specie seguenti sono vietati il danneggiamento, la raccolta, il taglio e l'estirpazione; la raccolta di parti della pianta è subordinata ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco.

2. Le specie **arboree e arbustive** di seguito elencate dovranno essere salvaguardate durante le operazioni selvicolturali:

- *Acer platanoides*
- *Cistus salvifolius*
- *Erica scoparia*

- *Euonimus latifolius*
- *Ilex aquifolium*
- *Pinus sylvestris*
- *Prunus mahleb*
- *Quercus crenata*
- *Quercus ilex*
- *Rhamnus alaternus*
- *Tilia platyphyllos ssp. platyphyllos*
- *Viburnum opulus.*

3. Per le **specie erbacee “uniloche”** di seguito elencate (rappresentate nel sistema delle Aree Protette regionali soltanto dal Parco di Monte Sole), l’Ente Parco provvede al monitoraggio della loro presenza, ed alla tutela dei loro *habitat*:

- *Bellardia trixago*
- *Carex pairaei*
- *Echinops siculus*
- *Hornungia petraea*
- *Isolepis cernua*
- *Juncus heterophyllus*
- *Plantago maritima*
- *Pseudolysimachion barrelieri subsp nitens*
- *Pulicaria odora*
- *Reseda phyteuma*
- *Staelina dubia*
- *Vicia tenuissima*
- *Xeranthemum inapertum.*

4. Per le **specie erbacee “uniloche” legate alla coltivazione del grano** con pratiche agricole a basso impatto, di seguito elencate, l’Ente Parco, provvede al monitoraggio della loro presenza ed alla salvaguardia dei loro *habitat*, anche sostenendo il mantenimento delle forme di agricoltura da cui dipendono:

- *Adonis aestivalis*
- *Oglifa gallica*
- *Vicia pannonica.*

Art. 54 bis – Censimento degli edifici rurali.

Per una più attenta applicazione dell’Accordo Agro-Ambientale di cui all’art. 33 della L.R. 06/2005, nel caso di interventi edilizi da incentivare, si considereranno i censimenti degli edifici rurali presenti negli strumenti urbanistici comunali. Qualora tali censimenti non fossero disponibili l’Ente di Gestione provvederà a curarne la realizzazione.

Art. 54 ter – Cimiteri comunali esistenti.

E’ ammesso l’ampliamento delle aree cimiteriali comunali esistenti.

TITOLO VI - CRITERI DI GESTIONE

Art. 55 - Criteri di gestione

1. I seguenti criteri di gestione costituiscono, per l'Ente Parco e per gli altri soggetti cui compete l'attuazione del Piano, ausilio e orientamento per l'applicazione delle diverse norme di Piano nelle Zone e Sotto-Zone di Parco e di Area contigua (ex Pre-Parco). Tali criteri, pertanto, risultano integrativi delle norme stesse.

Art. 56 - Tutela idrogeologica

1. Le aree che necessitano di interventi di recupero mirati alla tutela idrogeologica sono individuate nell'elaborato di Progetto n° 5, con le seguenti simbologie:

- **B1** - aree in cui si propongono interventi sul soprassuolo:
 - B1p - idem, per motivi di protezione dall'erosione,
 - B1m - idem, per motivi di consolidamento e protezione;
- **B2** - aree in evoluzione morfologica (dissesti, degradi concentrati e lineari, ecc.) in cui si propongono interventi puntuali o diffusi, da effettuarsi con materiali "in natura" (leggere difese spondali, consolidamenti, opere di drenaggio e contenimento, ecc.);
- **B3** - unità idrografiche o loro parti che occorre difendere dall'alto tasso di degrado;
 - B3c - interventi particolari lungo il ciglio alto o il piede di scarpate in veloce evoluzione morfologica.

Art. 57 - Messa a coltura di terreni saldi

1. Viene considerato saldo un *terreno non sottoposto a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature) da almeno otto anni* (quindi con sospensione delle lavorazioni per due rotazioni agrarie quadriennali tradizionali). Esso può presentarsi privo di vegetazione, parzialmente vegetato o totalmente coperto di vegetazione (erbacea e/o arbustiva), in relazione alle sue origini, alla sua utilizzazione passata ed ai tempi intercorsi dalla sospensione della coltura eventualmente praticata.

2. Le aree costituite da terreni saldi, anche se poste fuori dalla tutela del Vincolo Idrogeologico, sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

- nelle aree interessate da frane (vedi Tavola 7 bis) e nelle unità idrografiche caratterizzate da classi di Tu maggiori di V (vedi tav. n° 8 delle Analisi), sono vietati gli interventi che prevedano la rottura dei terreni saldi;
- nelle unità idrografiche caratterizzate da classi di Tu comprese fra III e V (vedi tav. n° 8 delle Analisi) possono essere previsti solo impianti di colture foraggere poliennali che interessino terreni con pendenza inferiore al 30%;
- nelle altre unità idrografiche è consentita la messa a coltura dei terreni, previa valutazione delle caratteristiche di naturalità del sito e dell'importanza dello stesso ai fini della tutela della diversità biologica.

Art. 58 - Modalità di gestione delle aree forestali

1. Le seguenti indicazioni relative alle modalità di gestione delle aree forestali sono desunte, con adattamenti e integrazioni, dal *Piano di assestamento dei beni forestali del consorzio agro-silvo-pastorale di Monte Sole, per il decennio '94-'03*. Tali indicazioni possono essere applicate anche nelle aree non soggette a piano di assestamento forestale, quando compatibili con le presenti Norme per la zona Agroforestale del Parco e dell' Area contigua (ex Pre-Parco).

2. In sintesi, le modalità di gestione possono essere riassunte come segue.

A) Per la conversione dal ceduo all'alto fusto:

- *Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di roverella e*

cerro: Si interviene preferibilmente su popolamenti che abbiano almeno 30 anni; i boschi in esame per buona parte hanno superato tale età, e risultano pronti agli interventi di conversione; questi cedui invecchiati sono stati interessati da selezione naturale e si presentano con 2-3 polloni per ceppaia, per cui risulta semplice la selezione dei polloni negli interventi di diradamento; tali interventi saranno molto leggeri, rilasciando 1-2 polloni per ceppaia.

- *Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di carpino nero*: I popolamenti di carpino nero si presentano con un elevato numero di polloni (8-12); il taglio di avviamento stimola l'accrescimento del diametro dei polloni rilasciati; all'interno del popolamento diradato si creano le condizioni migliori per favorire il popolamento misto e la rinnovazione di altre specie (roverella, acero, ecc.); infatti la rinnovazione gamica è legata alle specie secondarie, poiché in questi boschi quella del carpino nero è assente; ogni avviamento inciderà sul 30% della massa in piedi, rilasciando 4-6 polloni per ceppaia, con periodicità 15-20 anni, riducendo gradualmente il numero dei polloni; nel tempo necessario per avviare il bosco ad alto fusto, non si riuscirà a ottenere un bosco misto vero e proprio (data la purezza di alcuni popolamenti), ma con gli interventi della fustaia transitoria (tagli successivi a gruppi) si cercherà ulteriormente di favorire la rinnovazione naturale di tutte le altre specie.

- *Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi a prevalenza di castagno da legno*: Partendo da cedui semplici o scarsamente matricinati, il primo intervento si inserisce nella tipologia dei diradamenti moderati dal basso; la scelta dei polloni da rilasciare deve tener conto di alcune cautele: lasciare più di un pollone per ceppaia per evitare un forte riscoppio dei ricacci; scegliere i polloni più vigorosi e grossi; eliminare i polloni malformati o attaccati dalla forma virulenta del cancro; rilasciare i polloni attaccati dalla forma ipovirulenta del cancro che mostrano i segni di cicatrizzazione; rinfoltire con altre specie, nei casi in cui la densità del popolamento sia scarsa, come nel caso di vecchi castagneti convertiti a ceduo.

- *Trattamenti selvicolturali per il tipo fisionomico dei boschi misti*: Per questi boschi valgono le norme di avviamento specificate per le altre tipologie, considerando in modo particolare durante la scelta le specie di maggior valore naturalistico e produttivo.

- *Trattamenti selvicolturali per rimboschimenti*: Vi rientrano le particelle rimboschite a conifere (pino nero, pino silvestre e cipresso arizonica) in cui sono necessari interventi di ripulitura e di risarcimento per le particelle con piante di età minore di 10 anni o diradamenti per i popolamenti che hanno superato i 15 anni circa. Nel tempo sarà opportuno sostituire i popolamenti artificiali maturi, o rinfoltirli durante il ciclo produttivo, con specie autoctone. I rimboschimenti di latifoglie e conifere o puri di latifoglie sono tutti giovani, età minore di 10 anni, e necessiterebbero di interventi colturali.

B) Per gli interventi finalizzati alla produzione del tartufo:

- *Trattamenti selvicolturali per boschi interessati dalla produzione dei tartufi*: si tratta generalmente di boschi misti di carpino nero, roverella, orniello e aceri, con età variabile maggiore di 20 anni, localizzati in "regosuoli su sedimenti argilloso-marnosi del gruppo del Bismantova"; il modello colturale di riferimento è il bosco ad alto fusto. Su richiesta del proprietario, possono essere autorizzati interventi di ripulitura: nei casi di eccessiva copertura di ramaglie, ripuliture con leggeri diradamenti del bosco evitando di interessare le specie tartufigine (ad es. roverella, nocciolo, carpino bianco e nero); leggere ripuliture possono interessare anche il sottobosco, rilasciando le specie arbustive che hanno un'azione sinergica nella produzione dei tartufi (ad es. biancospino, ginepro, corniolo, prugnolo selvatico).

C) Per la formazione di castagneti da frutto:

- *Trattamenti selvicolturali per castagneti da frutto abbandonati*: su richiesta dei proprietari, e solo per piante ancora vigorose e valide, occorre garantire la continuità delle cure: ripulitura del sottobosco dalle specie estranee; taglio del novellame di castagno o di altre specie (carpino nero, nocciolo, ecc.); eliminazione dei polloni spontanei e dei succhioni formati a diversi livelli del fusto; potatura della parte alta della chioma, che non deve essere troppo intensa per non ridurre la copertura.

D) Per i cedui di castagno da convertire a castagneto da frutto:

- *Conversione o riconversione dei cedui di castagno*: taglio rasoterra delle ceppaie, lasciando la superficie di taglio liscia e inclinata per evitare ristagni di acqua; numero di cep-

paie da innestare 100-200 per Ha, a seconda della grandezza delle piante mature; tra i polloni ottenuti con la ceduzione si selezionano quelli sani e posti al centro della ceppaia, e si innestano; in base alla grandezza della ceppaia, si innestano 2-4 polloni ben distanziati per evitare concorrenze per la luce; i polloni in eccesso si tagliano. Il legname che proviene da queste utilizzazioni va allontanato allo scopo di evitare la diffusione del cancro corticale.

E) Per i boschi a ceduo, tipo ceduo matricinato:

- *Trattamenti selvicolturali per boschi a prevalenza di carpino nero*: le matricine di carpino nero durano un solo turno poiché si sviluppano in modo adeguato, si dovrà quindi favorire il rilascio di matricine di due turni delle specie secondarie quali roverella, ornello, castagno e soprattutto aceri per favorire la formazione del bosco misto; è preferibile tendere a popolamenti misti.

- *Trattamenti selvicolturali per boschi a prevalenza di roverella e cerro*: oltre alle matricine delle specie quercine, si rilasciano per un periodo di due turni le specie di latifoglie nobili, allo scopo di favorire una maggiore mescolanza.

- *Trattamenti selvicolturali per boschi misti*: la scelta delle matricine deve essere fatta sulle specie a maggior pregio economico e naturalistico, escludendo possibilmente il carpino nero; il loro turno sarà almeno pari a due volte il turno del ceduo.

- *Trattamenti selvicolturali per boschi a prevalenza di castagno*: per il ceduo di castagno è necessario tagliare molto basse le ceppaie, allo scopo di favorire la loro graduale frammentazione e quindi l'emissione di nuove radici, e la formazione di polloni radicali che permettono di aumentare la densità. Fanno parte di questo gruppo le particelle di ceduo di castagno in cui sono presenti esemplari di pino silvestre: infatti le ceduazioni del passato hanno favorito la conservazione di questo pino, che essendo eliofilo predilige i popolamenti aperti. Si prevedano interventi di diradamento in prossimità delle piante di pino silvestre, in modo da favorirne lo sviluppo e la rinnovazione. Il ceduo di castagno è favorito dal Parco al fine di orientare tali boschi verso la produzione di paleria di diverso diametro, fortemente richiesta dal mercato dei consorzi di bonifica (e attualmente acquistata quasi interamente in Toscana).

3. I diversi tipi fisionomici di bosco sono riportati nella tavola n° 12 delle Analisi del Piano; la tavola n° 13 delle Analisi consente di risalire ad altre e più dettagliate informazioni fornite dalle *Analisi delle formazioni forestali* (Coop.I.TER, 1990). A scopo di ulteriore aggiornamento e verifica, tali informazioni sono state aggiornate mediante l'uso della "Nuova Carta dei Boschi" della Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno, ottenendo così la Tav. 13 bis. Tale tavola sarà soggetta a periodici aggiornamenti in funzione dell'adeguamento previsto dalla Provincia di Bologna nell'ambito del "Progetto per la realizzazione della carta forestale alla scala 1:10.000 e della carta forestale attività estrattive alla scala 1:10.000 del territorio della Provincia di Bologna" e come tale diverrà efficace ogni qualvolta che il citato adeguamento sarà inserito nella tavola stessa.

4. Le norme del presente Piano relative alle aree forestali si applicano alle aree individuate dalla vigente Carta Forestale del PTCP, nonché a tutte quelle che, nello stato di fatto, presentano i caratteri di cui all'art. 2 del D. Lgs. 227/2001, così come previsto dall'art. 34 della L.R. 21/2011 e s.m.i.

Art. 59 - Strade di servizio e piste di esbosco

1. Per strade di servizio agro-silvo-pastorale, s'intendono le vie di penetrazione all'interno delle aree silvo-pastorali costruite mediante scavi e/o riporti di terreno e con modeste opere d'arte.

2. Per piste di esbosco s'intendono quei tracciati che, pur consentendo l'accesso al bosco con veicoli, sono realizzate esclusivamente allontanando la vegetazione arborea e arbustiva (ove occorra) e seguendo l'andamento del terreno. Tali tracciati non potranno superare i seguenti requisiti massimi: larghezza, comprensiva di banchina e cunetta, mt. 3; pendenza massima, per livellette non superiori a mt. 50, pari al 20%; altezza massima degli scavi e dei riporti, rispetto al livello preesistente del terreno, mt. 1.

3. Prima dell'apertura degli scavi, in presenza di vegetazione erbacea, il tracciato dovrà essere decorticato, e le zolle accantonate per il successivo inerbimento delle scarpate; le strade dovranno essere a fondo naturale, stabilizzato e no, senza particolari opere d'arte, dotate di

canalette di sgrondo ogni 30 mt. nei tratti con pendenza inferiore al 10%, e ogni 10 mt. ove la pendenza è maggiore; eventuale pavimentazione dovrà essere in pietre naturali e limitata ai tratti più ripidi; le scarpate, sia a monte che a valle, dovranno essere rinverdate ricorrendo, se del caso, all'idrosemina.

4. E' vietata la realizzazione di strade non previste dal Piano di gestione forestale o dal Piano di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n° 30/81, ovvero da Piano di protezione civile antincendio, che: attraversino o interferiscano i versanti delle unità idrografiche caratterizzate da classi Tu superiori a III (vedi tavola n° 8 delle Analisi); interessino aree in cui siano indicate nella carta di gestione (tavola n° 10 delle Analisi) condizioni di potenziali fragilità all'erosione; interessino aree in cui siano presenti movimenti franosi attivi o quieti (Tavola 7 bis).

5. Per la realizzazione di piste di esbosco, e per la realizzazione di strade nei casi in cui siano ammesse, deve essere presentata richiesta di nulla osta; nelle aree che presentano problemi di assetti idrogeologico, al progetto deve essere allegata la documentazione sulle condizioni di stabilità, le opere di presidio idraulico, le eventuali opere di consolidamento, le tecniche di movimentazione del suolo, la compatibilità ambientale.

Art. 60 - Allevamenti zootecnici e pascolamento

1. Nelle Zone agricole del Parco e dell' Area contigua (ex Pre-Parco) sono ammessi allevamenti zootecnici non intensivi, bradi e semibradi, di bovini, equini, ovini e caprini.

2. Nel caso di allevamenti che effettuino la distribuzione al suolo delle deiezioni, si deve far riferimento al Regolamento regionale 1/2011 "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

3. Il pascolamento è consentito con le seguenti limitazioni. E' escluso nelle zone boscate e nelle zone indicate con le simbologie C4 e C5 nella tavola n° 10 delle Analisi dello stato di fatto. Nelle unità idrografiche collocate nelle classi superiori alla III (tavola n° 8 delle Analisi dello stato di fatto) il pascolamento sarà limitato ai "terreni pascolivi" delle Prescrizioni di massima di polizia forestale, coincidenti con i prati falciati e pascoli riportati nella tavola n° 13 delle Analisi, e comunque non in periodi piovosi, e con un carico massimo di 1 UBA/Ha.

4. E' ammesso l'allevamento non intensivo di razze in via di estinzione di suini con stabulazione all'aperto. Per tale categoria di animali non deve essere superata la densità di 10 q.li di peso vivo per Ha di SAU. Per tali allevamenti la realizzazione delle recinzioni dovrà garantire la non miscibilità del patrimonio genetico delle razze da salvaguardare con quello di cinghiale.

5. L'osservanza delle norme di cui sopra dovrà essere confermata da una valutazione della Comunità Montana interessata, da trasmettersi all'Ente Parco prima della richiesta di eventuale Nulla-osta. Il superamento del carico massimo ammesso comporta l'annullamento del Nulla-osta rilasciato e la relativa comunicazione all'autorità competente.

6. Non sono ammessi allevamenti di specie, anche da compagnia (cani, gatti, rettili, ecc.), diverse da quelle indicate al punto uno del presente articolo. E' ammessa la detenzione di cani sino ad un massimo di cinque capi di cui 3 femmine. E' altresì ammessa la detenzione di altri animali da compagnia tale da non configurare attività di riproduzione a scopo commerciale.

Art. 61 - Specie arboree ammesse nelle aree di pertinenza degli edifici


1. Per nuovi impianti, risarcimenti e sostituzioni, in aree di pertinenza di edifici di qualsiasi tipo, pubblici e privati, sono ammesse le specie arboree ed arbustive autoctone di cui al seguente elenco. La piantagione deve essere eseguita utilizzando materiale genetico locale; le specie prescelte devono inoltre corrispondere alle locali varietà stazionali; delle specie elencate non è ammesso l'uso di varietà ornamentali.

<i>Pinus sylvestris</i>	L.
<i>Juniperus communis</i>	L.
<i>Salix eleagnos</i>	Scop.
<i>Salix caprea</i> L.	L.
<i>Salix alba</i>	L.
<i>Salix fragilis</i>	L.
<i>Salix purpurea</i>	L.
<i>Salix triandra</i>	L.
<i>Salix triandra</i> ssp. <i>discolor</i>	(Koch) Arcang.
<i>Salix apennina</i>	Skvortsov
<i>Populus alba</i>	L.
<i>Populus canescens</i>	(Aiton) Sm.
<i>Populus nigra</i>	L.
<i>Populus tremula</i>	L.
<i>Corylus avellana</i>	L.
<i>Carpinus betulus</i>	L.
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Scop.
<i>Alnus incana</i>	(L.) Moench.
<i>Alnus glutinosa</i>	(L.) Gaertner
<i>Quercus cerris</i>	L.
<i>Quercus petraea</i>	(Mattuschka) Liebl.
<i>Quercus crenata</i>	Lam.
<i>Quercus ilex</i>	L.
<i>Quercus pubescens</i>	Willd.
<i>Fagus sylvatica</i>	L.
<i>Castanea sativa</i>	Miller
<i>Ulmus minor</i>	Miller
<i>Malus sylvestris</i>	Miller
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Burgsd.
<i>Mespilus germanica</i>	L.
<i>Crataegus monogyna</i>	L.
<i>Crataegus oxyacantha</i>	Jacq.
<i>Amelanchier ovalis</i>	L.
<i>Prunus avium</i>	Medicus
<i>Prunus mahaleb</i>	L.
<i>Prunus spinosa</i>	L.
<i>Prunus domestica</i>	L.
<i>Pyracantha coccinea</i>	M.J.Roemer
<i>Sorbus domestica</i>	L.
<i>Sorbus torminalis</i>	(L.) Crantz
<i>Rosa agrestis</i>	Savi
<i>Rosa arvensis</i>	Hudson
<i>Rosa canina</i>	L. sensu Bouleng.

<i>Cercis siliquastrum</i>	L.
<i>Spartium junceum</i>	L.
<i>Cytisus scoparius</i>	(L.) Link
<i>Cytisus sessilifolius</i>	L.
<i>Lembotropis nigricans</i>	(L.) Griseb.
<i>Coronilla emerus</i>	L.
<i>Colutea arborescens</i>	L.
<i>Laburnum anagyroides</i>	Medicus
<i>Cotinus coggyria</i>	Scop.
<i>Ilex aquifolium</i>	L.
<i>Euonymus latifolius</i>	(L.) Miller
<i>Euonymus europaeus</i>	L.
<i>Acer campestre</i>	L.
<i>Acer pseudoplatanus</i>	L.
<i>Acer platanoides</i>	L.
<i>Acer opulifolium</i>	Chaix
<i>Acer monspessulanum</i>	L.
<i>Paliurus spina-christi</i>	Miller
<i>Rhamnus catharticus</i>	L.
<i>Rhamnus alaternus</i>	L.
<i>Frangula alnus</i>	Miller
<i>Tilia platyphyllos ssp. platyphyllos</i>	Scop.
<i>Cistus salvifolius</i>	L.
<i>Hippophae rhamnoides</i>	L.
<i>Cornus mas</i>	L.
<i>Cornus sanguinea</i>	L.
<i>Erica scoparia</i>	L.
<i>Erica arborea</i>	L.
<i>Fraxinus ornus</i>	L.
<i>Ligustrum vulgare</i>	L.
<i>Sambucus nigra</i>	L.
<i>Lonicera xylosteum</i>	L.
<i>Viburnum lantana</i>	L.
<i>Viburnum opulus</i>	L.
<i>Olivo</i>	

2. Eventuali specie diverse da quelle di cui all'elenco del comma precedente, sono ammesse soltanto in misura non superiore al 10% di quelle autoctone già presenti o di nuovo impiantato.

ALLEGATI





QUADRO GENERALE

Stralcio cartografico n. 3

(Comune di Grizzana Morandi - Loc. Campiario)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 4

(Comune di Grizzana Morandi - Loc. Cà Benassi)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 5

(Comune di Grizzana Morandi - Loc. Cà dei Fabbri)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 6

(Comune di Marzabotto - Loc. Casone della Barca)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 7

(Comune di Marzabotto - Loc. Gardelletta)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 8

(Comune di Monzuno e Marzabotto - Loc. Valdiana)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro e la zonizzazione corretti.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 9

(Comune di Marzabotto - Loc. Lusignano e Lama di Setta)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 10

(Comune di Marzabotto - Loc. Cà Lamma, Codicè)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto.

 Perimetro errato  Perimetro corretto





Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico n. 11

(Comune di Marzabotto - Loc. Piccolo Paradiso)

Si tratta di un mero errore materiale compiuto in fase di digitalizzazione dell'elaborato n. 6 "Perimetri e Zone di Legge" realizzata in fase di Variante 2004, nel Piano Territoriale vigente e approvato nel 1997 è, infatti, riportato il perimetro corretto. Conseguentemente viene modificato l'elaborato 5 Nord "Modalità d'uso del territorio"



 Perimetro errato  Perimetro corretto



Estratto dell'Elaborato n. 6 approvato nel 1997 attualmente vigente che riporta il perimetro corretti

Stralcio cartografico Elab. 5 Nord "Modalità dell'uso del suolo"

(Comune di Marzabotto - Loc. Piccolo Paradiso)



Provincia di Bologna
Servizio Pianificazione Ambientale e Paesistica

**PIANO TERRITORIALE
del
PARCO STORICO DI MONTE SOLE**

(legge regionale 27 maggio 1989, n. 19)

Versione modificata a seguito delle deduzioni in merito alle
riserve regionali e alle osservazioni pervenute

1997

PERIMETRI E ZONE DI LEGGE

elaborato n° 6

scala 1:10.000

Enti interessati

Comuni di Marzabotto, Monzuno, Grizzana Morandi
Comunità Montana Valli del Savena e dell'Idice-zona n°11
Comunità Montana alta e media Valle del Reno-zona n°10

Direzione e Coordinamento

arch. Paola Altobelli

Elaborazione delle modifiche

dott. Alfredo Caggianelli, arch. Francesco Evangelisti, dott. Pierpaolo Lanzarini,
arch. Lucia Montagni,

Elaborazione Grafica

Carla Leonelli


*La versione adottata dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n°166 del 21/11/95
recepisce le modifiche apportate al Progetto di Piano Territoriale redatto dal progettista
Prof. Arch. Francesco Sacchetti, risultanti dagli emendamenti presentati dalla Giunta al Consiglio Provinciale in
data 17/11/95 ed approvate con la sopracitata deliberazione consiliare*

Allegato alla Del. C.P. n° 40 del 22 / 04 / 1997
Approvato con Delibera Giunta Regionale n° 2506 in data 22/ 12/ 1997

LEGENDA


PERIMETRO DEL PARCO

zone del Parco { zona del Memoriale } zona B
 { zona agroforestale del Parco } zona C



PERIMETRO DEL "PRE-PARCO"

zone del "pre-parco" { zona agroforestale del "pre-parco"
 zona fluviale }
 { zona di transizione alla zona fluviale del Setta
 zona archeologica }
 zona delle acque }



perimetro delle parti di territorio di valore storico-ambientale



perimetro dell'area di riferimento del Memoriale



zone di cui all' art. 16 bis:

zone urbanizzate

u

nuclei urbanizzati

n

luoghi di eccidi - art.21

*